

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 53^a - 53. SITZUNG
2-5-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 27:


« Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e
ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 27:

« Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besol-
dung und die Ordnung der Laufbahn des Personals der
Region ».

Seite 3



Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 30.4.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. Volevo ricordare qui, e mi sono dimenticato la scorsa volta, che avendo partecipato al convegno degli emigrandi in Svizzera, a Zurigo, convegno indetto dall'Associazione trentina, in cui abbiamo potuto raccogliere o si sono raccolti circa 3.000 emigrandi in Svizzera, volevo portare qui il saluto degli stessi, saluto che è stato rivolto a me perchè sia portato al Consiglio Regionale, sia da parte degli organizzatori che delle autorità consolari, che del Sindaco di Zurigo e di altre autorità che erano presenti alla cerimonia.

Adesso proseguiamo nei nostri lavori: Disegno di legge n. 27: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale regionale». Eravamo arrivati all'art. 20.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Solo per ricordare che l'art. 20 è in relazione con l'art. 6; come ebbi occasione di dire nell'ultima seduta, esso è oggetto di nuove proposte che sono pervenute modificate, ancora ieri sera, in modo particolare dal gruppo etnico tedesco e su queste la Giunta non ha ancora potuto decidere. Quindi pregherei anche di sospendere la pronuncia sull'art. 20, e proseguire i nostri lavori con gli art. 21, 22, 23.

PRESIDENTE: Nessuno solleva obiezioni? Va bene. Allora facciamo l'art. 21.

ART. 21

E' istituita a favore del personale del ruolo speciale degli assistenti sociali, che prestano servizio in ambienti soggetti a rischio di contagio, una indennità di rischio di L. 5.000 mensili.

La Commissione propone di stralciare la parola «rischio» e lasciare così «una indennità di L. 5.000 mensili».

SCOTONI (P.C.I.) Per rilevare che questo adesso resta l'unico articolo dove sono citate le assistenti sociali, mi pare che sarebbe necessario specificare quelle che sono le mansioni, i compiti e le origini di questo servizio, che altrimenti non trova alcun altro riferimento in tutta la legge. Penso che sarebbe necessario un articolo il quale precisi le attribuzioni, i compiti di questo servizio, che altrimenti resta solo, perchè fra le tabelle ce n'è una che dice che ci sono tante e tante assistenti.

PRESIDENTE: C'è un emendamento della Giunta, per aggiungere dopo la parola «indennità» la parola «di profilassi». Le parole «di rischio» bisogna cancellarle.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Cancellare la parola «di rischio» e sostituire con «di profilassi».

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Giunta: maggioranza favorevole.

Pongo ai voti l'art. 21: maggioranza favorevole.

La Commissione propone l'inserimento di un articolo 21 bis.

ART. 21 bis

Gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui all'allegata tabella G) e del ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie fore-

stali e degli agenti tecnici di cui all'allegata tabella H, sono incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi forestale e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca e, conseguentemente, sono considerati Ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria a sensi del III comma dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

La norma di cui sopra viene applicata anche nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria che — destinato a prestare servizio presso uffici o servizi centrali o periferici — coadiuva il personale di cui al comma precedente nell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

La Giunta propone degli emendamenti:

I comma - Inserire dopo le parole «tabella G e», la parola «quelli». Eliminare dopo le parole «guardie forestali», le parole «e degli agenti tecnici». Inserire il seguente secondo comma: «Analogamente sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli impiegati del ruolo tecnico addetti all'Ufficio Minerario, incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalla legge di polizia mineraria».

Al secondo comma che diventa terzo, sostituire alla parola «sopra», le parole «al primo comma» e sostituire la parola «precedente», con la parola «stesso».

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Volevo solo brevissimamente spiegare le ragioni di questa proposta della Giunta, lasciando da parte quella di natura puramente formale. Gli agenti tecnici addetti ai servizi forestali che noi vogliamo equiparare, sono adeguatamente compresi nel secondo comma che diventa poi il terzo, se inseriamo quello relativo al personale addetto ai servizi minerari. Quindi gli agenti tecnici che volevamo considerati qui nel primo comma sono praticamente inclusi nel secondo comma, con una migliore specificazione, perchè si tratta di quegli addetti che coadiuvano il personale di cui al primo comma nell'accertamento dei reati previsti dalla legge forestale e dalla legge sulla caccia e sulla pesca. Per quanto riguarda poi il nuovo comma che si propone di inserire nasce dalla osservazione che ci è stata fatta che anche il personale addetto al servizio minerario,

particolarmente gli impiegati dei ruoli tecnici che sono incaricati di accertare anche i reati della legge mineraria, devono essere equiparati; a questo fine è un completamento utile.

PRESIDENTE: Pongo ai voti gli emendamenti proposti dalla Giunta: unanimità. Pongo ai voti l'art. 21 bis, così emendato; unanimità.

Disposizioni transitorie e finali.

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 22

Il personale di ruolo dello Stato, che all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere assunti nei ruoli del personale regionale.

Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre agli eventuali assegni personali riconosciutigli a norma di legge.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita nell'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso dell'anzianità e dei titoli richiesti per la promozione.

La Commissione ha proposto delle modifiche: al comma I: «Il personale di ruolo e quello dei ruoli aggiunti dello Stato, che all'entrata...». Al terzo comma: «Il personale contemplato nel presente articolo può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore...».

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Gli emendamenti della Commissione sono accettati. In sostanza con la formula proposta dalla Commissione si inserisce nell'art. 22 l'art. 24, che rimane così soppresso, nel senso che così all'art. 22, con un'unica formulazione, si dispone in ordine al personale di ruolo dello Stato ed in ordine al personale di ruoli aggiunti ecc.; quindi mi pare che sia stato utile quanto la Commissione propone e le proposte della Commissione sono accettate.

SCOTONI (P.C.I.) Sull'articolo in genere volevo rilevare alcune cose. La prima, che potrebbe determinarsi un'ipotesi non prevista in questo articolo, il quale dispone che il personale di ruolo dello Stato, che presta servizio presso la Regione, potrà essere distaccato, purchè ci sia il posto vacante. L'inquadramento non avviene, come per l'altro personale, attraverso il concorso, anche molto limitato, ma comunque attraverso un concorso; avviene automaticamente. L'unico accertamento che fa la Regione avviene se c'è la posizione di presenza in servizio; se c'è il comando, e se c'è il nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ed allora decide l'inquadramento. Ma se l'inquadramento deve avvenire entro i limiti degli organici, supponendo che i posti in organico per quella determinata qualifica siano 4, e che coloro che chiedono di passare sono cinque, mi pare che manca il criterio per stabilire quali dei cinque richiedenti verranno inquadrati e chi non dovrà essere inquadrato per mancanza di posto. Potrebbe essere in teoria un certo criterio l'anzianità di servizio in genere, e, presso la Regione, le note di qualifica; ma qui non è indicato come si dovrebbe procedere in questo caso. Probabilmente penso che ciò sia anche avvenuto perchè manca l'ipotesi, manca la circostanza che potrebbe fare avverare questa ipotesi; tuttavia forse sarebbe giusto indicare questo criterio.

Seconda cosa: le disposizioni di questo articolo sono venute un po' mutando nel significato in relazione a quello che è stato disposto dalla Giunta negli articoli successivi, dopo l'anzianità di servizio è stata considerata non solo ai fini del trattamento di quiescenza, ma anche ai fini della ricostruzione della carriera, che viene considerata fin dal primo giorno in cui il dipendente ha iniziato a prestare servizio. Adesso per il personale dei ruoli dello Stato si prende l'anzianità del ruolo di provenienza, la quale non sempre corrisponde all'anzianità di effettivo servizio, perchè se uno prima di vincere il concorso e passare di ruolo aveva prestato servizio come avventizio, o in una carriera inferiore a questa, quel servizio non viene considerato, o viene considerato non interamente, per cui ci si troverebbe in una situazione di disparità

ingiustificata, nel senso che due dipendenti che avessero la stessa anzianità di servizio, ma che uno mentre prestava servizio presso la Regione ha fatto il concorso e quindi è stato riconosciuto dallo Stato solo in parte, questo si troverebbe ad avere una anzianità utile ai fini della promozione inferiore a chi è direttamente assunto e che pure ha iniziato a prestare servizio lo stesso giorno del primo.

Terza ed ultima cosa: Si prevede la possibilità, per il personale dello Stato che verrà inquadrato nella Regione, qualora vi siano i requisiti, di poter essere promosso di grado immediatamente superiore, purchè in possesso dell'anzianità e dei titoli richiesti per la promozione. Anche così c'è un certo vantaggio, vero però che il vantaggio è molto limitato se si aggiungesse anche in soprannumero, perchè altrimenti la promozione anche se non ci fosse tutto questo verrebbe se ci sono posti disponibili, perchè l'amministrazione dovrebbe mettere in concorso e dovrebbe promuoverlo se basta la promozione per anzianità. Per cui penso che sarebbe abbastanza giusto aggiungere all'ultimo comma «anche in soprannumero». Queste sono le tre questioni che avevo intenzione di segnalare.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Per la prima questione sollevata dal dott. Scotoni penso che ci si dovrebbe sentire abbastanza tranquilli, perchè nella compilazione delle tabelle organiche è stata considerata la situazione attuale del personale vuoi direttamente assunto vuoi di quello che verrà alla Regione in posizione di comando, e le tabelle sono state elaborate e rielaborate col concetto di dare la sistemazione a tutto il complesso del personale non solo nel momento iniziale ma anche di sviluppo di carriera. Se di fatto saltasse fuori invece una situazione non conforme a queste previsioni, sarebbe veramente un qualche cosa contro lo spirito della norma e i criteri che sono stati elaborati. Spero che così non sia anche per quanto riguarda il terzo comma, questione un po' analoga a quella che lei ha posto come questione prima. Il non avere detto «anche se in soprannumero» è in funzione del convincimento che non ci sarà bisogno di questo, perchè la dimensione data alle tabelle consentirà di mettere a posto anche

quello che non è compreso nelle tabelle. Speriamo sia così, oggi devo credere a questo studio fatto di questa norma, ripetutamente ripresa in esame ed elaborata con questo criterio. Poi c'è una questione di centro, questa questione è veramente seria, sollevata, seria anche per la difficoltà di una soluzione soddisfacente, sollevata da Scotoni. Realmente qui in proposito al personale di ruolo dello Stato e dei ruoli della Giunta, personale assolutamente equiparato da questo punto di vista ai fini dell'inquadramento, prendiamo la nomina dalla anzianità dei ruoli di provenienza e non c'è nessun dubbio che fra il personale comandato a prestare servizio presso la Regione, c'è una buona parte di personale che aveva fatto parte del gruppo degli avventizi, ed era poi stato passato nei ruoli, nei ruoli transitori poi trasformati in ruoli aggiunti. Per essere assunto nei ruoli transitori e poi nei ruoli aggiunti questo personale aveva dovuto maturare almeno sei anni di servizio nella posizione di avventizio. Lo Stato, nel momento in cui questo personale è stato collocato in quei ruoli, ha voluto praticamente porre nel nulla il periodo di sei anni prestato nella situazione di avventizio.

Se pensate che nello Stato l'assunzione di avventizi è cominciata nel 1937 ed è durata fino al 1948, quindi dieci anni di assunzioni, voi vedete senza dubbio che il personale che abbiamo avuto qui e di cui buona parte già anziano, personale che si trova in queste condizioni ce n'è. Invece il personale chiamato, diciamo nell'articolo successivo, particolarmente all'art. 25, che dovremo esaminare con pazienza, ed a proposito di questo art. 25 nella seduta di ieri in Giunta è risultata l'opportunità di alcuni altri completamenti, nell'art. 25 diciamo che al personale chiamato riconosciamo tutto il servizio prestato anche agli effetti delle promozioni. Ecco la disparità di trattamento! Ed allora ci siamo chiesti come sarebbe possibile colmare questa diversità di cose ed il dubbio forte è questo: possiamo noi modificare lo stato che il personale dello Stato porta con sé? Questo personale dello Stato assunto ha avuto quel trattamento, quella posizione, quella situazione in base alla legge che riguardava il suo stato di dipendente dello Stato, possiamo noi venire a modificare? Per

quanto si sia cercato di superare questo dubbio, ci è apparso assai difficile poterlo fare. Allora eravamo arrivati ad un altro concetto, ad un certo punto — mi riferisco alla discussione fatta in Giunta — superare, perchè poi l'abbiamo abbandonata, ridurre questa differenza di trattamento attenuando il favore che facciamo al personale direttamente assunto, al quale personale, come vedrete appunto all'art. 25, noi facciamo la valutazione di carriera fin dal momento dell'assunzione, per cui il personale della carriera direttiva che ha oltre cinque anni di servizio lo vogliamo inquadrare ai piedi della carriera.

Quindi, diciamo, diminuivamo questo favore per diminuire questa distanza di trattamento; stabiliamo per esempio che per lo meno al secondo grado della carriera conseguito nella seconda qualifica dal sotto in su, conseguito immediatamente dopo il primo inquadramento nella prima qualifica, ci sia l'obbligo della permanenza di almeno un anno, ritardando di un anno la promozione alla terza qualifica. Siamo stati lì lì per vedere di adottare questo criterio, poi ci è parso però in un certo senso non ragionevole andare a comprimere questa concessione ed agevolazione che ormai avevamo nella legge fin dal primo momento prevista per il personale chiamato, perchè avevamo detto che l'anzianità è riconosciuta a tutti gli effetti dal primo momento; sembrava poco simpatico andare a comprimere questa agevolazione solo per lo scopo di attenuare un certo divario di trattamento con il personale dello Stato che era stato trattato in quel modo: il non riconoscimento fino a sei anni della carriera degli avventizi, non da noi ma dallo Stato. Situazione che non potemmo migliorare, che era stata già consolidata dalla posizione giuridica di quel personale, ed allora abbiamo concluso che, restando salde le cose come sono, prendendo atto dell'esistenza di questa reale maggiore situazione di beneficio del personale chiamato e riservandoci poi di venire a vedere se in aggiunta a quelle alcune agevolazioni che ci sono in questa legge, anche per il personale dello Stato, potessimo introdurre altre, ad esempio mantenere quelle che nella legge abbiamo previsto all'art. 32, per esempio noi abbiamo stabilito, come Giunta: «Nelle prime promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli

regionali saranno preferiti, a parità di condizioni, coloro che abbiano vinto un concorso per esami a posti della medesima carriera in ruoli statali».

La Commissione ha proposto di sopprimere, noi proporremo di mantenere questa grande agevolazione proprio perchè si attenui la differenza di trattamento delle due categorie.

Andando avanti nel tempo e riprendendo un po' questa disposizione, anche, diciamo, al lume di quelle che saranno le esperienze della prima applicazione della legge, di quelle che saranno le osservazioni che potranno essere poste in sede di esame della legge stessa da parte degli uffici dello Stato, riprovando se fosse superabile il concetto dell'impossibilità di andare a riformare lo stato di carriera del personale comandato di ruolo e dei ruoli aggiunti ci ha fatto risultare un'altra situazione ad essi particolare, che, in quanto reale, espongo subito, perchè si traduce in due emendamenti aggiuntivi a questo art. 22. L'una è la situazione di quel personale del corpo delle foreste che abbiamo assunto a chiamata dopo la laurea, che abbiamo stimolato a fare il concorso presso lo Stato, perchè abbiamo ritenuto che questo fosse conveniente a tutti gli effetti: chi ha fatto il concorso presso lo Stato, lo ha vinto ed ha continuato a prestare servizio presso di noi. Ora che questo personale che ha dimostrato diligenza, voglia di prepararsi bene all'esercizio della carriera, che ha vinto il concorso, venga a trovarsi in condizioni peggiori di quelle del personale che il concorso non ha fatto o è stato bocciato, ci è sembrato troppo grave e allora avremmo proposto un emendamento aggiuntivo che suonerebbe così: «Al personale di ruolo dello Stato che, precedentemente all'assunzione in ruolo a seguito di concorso, abbia prestato servizio non di ruolo presso la Regione, tale servizio verrà riconosciuto per intero anche ai fini previdenziali, purchè i servizi stessi siano stati svolti in categorie e qualifiche analoghe». Con questo emendamento aggiuntivo si porrebbe sullo stesso piano del personale a chiamata che non ha fatto concorso il personale a chiamata che, avendo prestato servizio presso la Regione, ha fatto il concorso presso lo Stato e lo ha vinto. Questo è il primo emendamento che proponiamo all'art. 22.

Il secondo emendamento invece riguarda la

posizione di taluno del nostro personale che viene da carriere dello Stato con ruoli che non si coprono in nessun modo con i nostri ruoli, con quelli delle nostre tabelle. Abbiamo per esempio un funzionario che si occupa dell'art. 10, che viene dal ruolo delle dogane: non abbiamo un ruolo dogane. Abbiamo un funzionario presso l'ufficio tecnico dei lavori pubblici, che viene dal ruolo delle ferrovie e non abbiamo ruoli analoghi. Allora avremmo proposto un altro emendamento aggiuntivo a questo art. 22 in cui si dica: «In relazione alle esigenze dell'amministrazione regionale, il personale di cui al I comma del presente articolo, potrà essere inquadrato anche in ruoli diversi da quello di provenienza, purchè in possesso dei requisiti prescritti», ad esempio, laurea naturalmente e così via. Questo emendamento tende a togliere di mezzo qualche difficoltà che in sede di inquadramento si potrebbe verificare. Perchè quando andiamo a dire: uno è del ruolo dogana e l'altro del ruolo delle ferrovie ci si pone in difficoltà perchè non abbiamo ruoli analoghi, e allora diciamo che possiamo inquadrare in ruoli diversi da quello di provenienza. Ecco quanto posso dire in risposta parzialmente a quanto messo in rilievo dal dott. Scotoni e comunque ad illustrazione dei due emendamenti che la Giunta ha deciso di sottoporre e che sono in copiatura, e che per la giornata festiva di ieri sono in copiatura adesso, nella mattina.

SCOTONI (P.C.I.) Per la prima ed ultima questione va bene, se la situazione è questa, come supponevo, allora vuol dire che quella frase «nei limiti degli organici» e quella frase non ripresa, «anche se in soprannumero», non sono state messe così per ragioni di estetica, per togliere qualche cosa. Per quanto riguarda il riconoscimento della anzianità acquisita presso i ruoli di provenienza e realmente consumata nel lavoro questo non riguarda solo il personale dei ruoli aggiunti, ma riguarda anche il personale dei ruoli organici, in quanto non solo si verifica quel fatto della perdita dei sei anni per i ruoli aggiunti, ma anche per il personale di ruolo qualsiasi, se prima di fare il concorso aveva recentemente prestato, e sono parecchi i casi, in genere ce ne sono di quelli che si troverebbero in questa situazione. Ora l'obie-

zione che riconoscendo questo servizio si verrebbe ad incidere nello stato di provenienza deve essere certamente considerata, tuttavia forse potrebbe essere superata, visto che lo Stato l'anzianità precedente alla nomina di ruolo non è che la disconosca, a tutti gli effetti, la disconosce agli effetti della promozione, ma agli effetti della quiescenza la ammette. L'anzianità precedente all'inquadramento non conta agli effetti della promozione, ai fini della pensione viene riconosciuta. Quindi è un settore abbastanza largo che già vien coperto, per cui riconoscere questa anzianità mi pare che non modificherebbe tanto la situazione acquisita, quanto servirebbe a modificare per il futuro le condizioni. Se ad esempio si potesse trovare una formula che dicesse che per lo sviluppo della carriera futura verrà normalmente considerato per il personale dei ruoli organici ed aggiunti dello Stato anche il servizio comunque prestato presso pubbliche amministrazioni prima della nomina in ruolo, non si modificherebbe lo status di questo personale, gli si darebbe una facilitazione per le future promozioni, facilitazione nel senso che quell'anzianità verrebbe considerata; non solo un Consigliere di prima classe che vuole fare il concorso per diventare direttore di sezione . . . potrebbe far presente: guardate che prima di essere inquadrato nei ruoli dello Stato ho fatto due o tre anni come avventizio in una carriera di bibliotecario che ha da essere riconosciuta, forse così l'ostacolo potrebbe diventare meno grave.

Giacchè ho la parola vorrei anche esprimere l'opinione sui due emendamenti che adesso la Giunta ha presentato per quel tanto che ho potuto seguire ascoltando, salvo tornarci sopra dopo, specialmente su quel secondo, cioè quello per cui esistono casi dove non c'è corrispondenza di ruolo fra i ruoli di provenienza dell'amministrazione dello Stato ed i ruoli che esistono presso la Regione. Capisco che non si possono istituire ruoli nella competenza dell'attività della Regione, tuttavia credo che quella norma andrebbe precisata meglio nel senso che se uno viene dai ruoli amministrativi e non c'è il corrispondente ruolo amministrativo con la stessa denominazione regionale, verrà inserito in un altro ruolo amministrativo e non nei ruoli tecnici e viceversa se uno proviene dai ruoli

tecnici verrà inserito nei ruoli amministrativi, ma non potrà essere preso quello che viene dalle dogane e messo nei ruoli amministrativi normali, dovrà essere messo nei ruoli tecnici che potrà essere per esempio di una certa affinità, ma non nei ruoli delle assistenti sociali, per dire, che è un ruolo speciale; e quindi facendo questa equiparazione e questa assimilazione che tenga conto della caratteristica dei ruoli di provenienza, mettendo quello che proviene dai ruoli amministrativi nei ruoli amministrativi, e quello che proviene dai ruoli tecnici nei ruoli tecnici possibilmente più omogenei.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Forse per quanto riguarda questa ultima parte dell'intervento Scotoni, avendo in questo momento sott'occhio il testo che è stato distribuito, il cons. Scotoni vedrà che è detto: due devono essere i criteri: le esigenze dell'amministrazione e il possesso dei requisiti prescritti. Quindi questa affinità che deve sussistere fra compiti, funzioni e qualifiche avute quando il personale comandato si trovava presso lo Stato — ruolo dogana e compiti — questa affinità è garantita dal fatto che è comunque richiesto il possesso dei requisiti. Ci abbiamo lavorato sopra parecchio.

SCOTONI (P.C.I.): E' una limitazione, non è una garanzia questa!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): In ogni caso spero che l'inconveniente che potrebbe darsi nella realtà sia superato dall'uso della pratica che l'amministrazione dovrà fare dei suoi poteri di inquadramento in quel tale momento.

SCOTONI (P.C.I.): Se si dicesse «analogo», invece che «diverso», «potrà essere inquadrato nel ruolo analogo a quello di provenienza».

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): La questione è che la dizione «analogo» con le Ferrovie dello Stato non vorrei che domani facesse nascere un ruolo diverso. Penso che la formula possa andare così, ad ogni modo se potesse salvaguardare la sostanza ed essere modificata la dizione da parte nostra nessuna difficoltà. Ma credo che sarà difficile, come un po' è stato anche nelle discussioni laboriose che abbiamo avuto ieri, è difficilissimo trovare una soluzione adeguata; per quel-

l'altro tema più grave abbiamo e vogliamo pensare di riprendere più avanti.

VINANTE (P.S.I.): L'argomento soprattutto del collega Scotoni che adesso il Presidente della Giunta ha cercato di chiarire, effettivamente ha creato in me una certa perplessità, perchè per trovare il modo di sistemare qualche funzionario che non sarebbe possibile sistemare, data la diversità dei ruoli dello Stato, potrebbe portare qualche disagio nei confronti di altre categorie. Non si potrebbe forse inserire, per garantire a tutto il personale che possa rimanere in ruolo di provenienza, «a richiesta dell'interessato può essere inquadrato in ruolo diverso da quello di provenienza dello Stato»? In questo caso se il funzionario che proviene dalle ferrovie è inquadrato in un altro settore, e lui è perfettamente d'accordo con questo inquadramento, nulla vieterebbe che fosse inquadrato in ruolo diverso quando vi è il consenso dell'impiegato stesso. Forse in questo modo si potrebbe trovare una soluzione equa.

Giacchè ho la parola vorrei chiedere al Presidente un'altra cosa. All'ultimo capoverso dell'art. 22 si dice: «Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, ecc.».

Però non dice perchè e per quali ragioni si è voluto introdurre questo ultimo capoverso, cioè la facoltà discrezionale della Giunta di inquadrarli in una categoria superiore; ora sarebbe opportuno dire per quali ragioni ed in quali circostanze eventualmente si potrebbe verificare questo. Dice poi: «in possesso dell'anzianità e dei titoli richiesti». Qui forse sarebbe stato opportuno precisare quali titoli eventualmente possono essere ritenuti validi per questo inquadramento superiore, dato che noi abbiamo la parificazione allo stato giuridico degli impiegati dello Stato e quello prevede quali sono le condizioni per essere promossi al grado superiore. Non ho capito perchè si è voluto introdurre questa facoltà e desidererei che adesso mi si volesse eventualmente motivare le ragioni di questo e possibilmente anche per quanto riguarda quell'emendamento, se non vedo la possibilità di garantire a coloro che provengono da ruoli diversi e che

rimangono in quelli, a meno che non siano consenzienti loro stessi di passare ad un altro ruolo.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Per la prima questione, cioè ammettere esplicitamente la possibilità di una richiesta da parte del funzionario o impiegato comandato per l'inquadramento in un ruolo diverso da quello di provenienza, credo di poterla tranquillizzare. Tutti gli inquadramenti avvengono solo a domanda e con il consenso dell'impiegato o del funzionario. Nel fare la domanda evidentemente l'impiegato che ha acquisito un certo titolo di studio ed ha funzioni di un determinato grado chiede di essere inquadrato in quel tale modo o in quell'altro, si esamina il titolo e si guarda se questo è possibile, se non fosse possibile l'impiegato, prima che il rapporto si perfezioni con un provvedimento amministrativo, avrà modo di ritornare sulla sua posizione e scegliere un'altra soluzione. E' certo che questa soluzione vale per tutti gli inquadramenti. In sostanza è l'incontro di due volontà, quella dell'impiegato comandato e quella dell'amministrazione; questo incontro parte dalla presentazione della domanda che sarà quella che l'impiegato vorrà fare.

Per quanto riguarda la seconda questione direi che questo ultimo comma dell'art. 22 è inserito con potere discrezionale della pubblica amministrazione di collocare il personale comandato in una qualifica immediatamente superiore a quella rivestita nell'amministrazione di provenienza, un po' perchè è sembrato che soprattutto determinati casi, che vanno valutati con cautela e con potere discrezionale dell'amministrazione, sia un buon metodo il poter dire a questo personale che proviene dai ruoli dello Stato, ove ha maggiore possibilità di sviluppo di carriera: noi ti agevoliamo mettendoti subito nella qualifica superiore e compensando così il minore sviluppo di carriera che avrai in seguito, con una norma transitoria da applicare in un primo inquadramento; questo potere discrezionale della pubblica amministrazione è però molto limitato e vorrei che fosse più ampio, vorrei comunque che corrispondesse di più al desiderio che noi abbiamo di dare al personale comandato un'attestazione del favorevole apprezzamento che l'amministrazione ha per i funzionari che sono provenuti

dai ruoli dello Stato, perchè prestano un servizio di primo ordine e sono meritevoli di ogni considerazione. Qui è molto poco perchè in ogni caso anche questo potere discrezionale è vincolato e condizionato al fatto che quel tale funzionario ed impiegato sia in possesso ormai dell'anzianità per accedere alla qualifica superiore e del titolo richiesto per la promozione, richiesto secondo lo stato degli impiegati della Regione e dello Stato. Quindi l'agevolazione si ridurrà a poca cosa, l'agevolazione tenderà praticamente a rimediare al ritardo della amministrazione dello Stato, che non aveva ancora provveduto a questo, pur avendo l'impiegato l'anzianità ed il titolo che esso ha qui portato. Potere discrezionale allo scopo di dare comunque qualche agevolazione a questo complesso di personale che è meritevole di ogni considerazione per lo spirito con il quale lavora, la preparazione e per il contributo dato anche da esso all'affermazione dell'ente Regione, come ente nuovo, che, soprattutto nella prima fase, molto difficile, ha avuto in questo personale collaboratori valenti; potere discrezionale ma limitato da queste due condizioni che non possono mancare: l'anzianità ed il possesso del titolo secondo il regolamento delle carriere previsto per lo stato degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE: Adesso dobbiamo mettere in votazione, secondo la presentazione, i vari emendamenti. Abbiamo un emendamento della Commissione al primo comma e lo pongo in votazione: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Altro emendamento della Commissione all'ultimo comma « può essere inquadrato » invece che « può essere conferita ». E' posto ai voti tale emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Ora, all'articolo così corretto da parte della Commissione, vi sono due emendamenti della Giunta. Tra il 2. e il 3. comma inserire un nuovo comma, che diventa il terzo, come preletto: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Vi è poi un nuovo comma aggiuntivo alla fine dell'articolo, che dice: « Al personale di ruolo dello Stato che, precedentemente ecc. » come letto precedentemente. E' posto ai voti: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

E' posto ai voti tutto l'art. 22 così emendato: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

ART. 23

Il personale di ruolo dipendente dagli Enti pubblici locali che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere assunto nei ruoli regionali, nei modi, termini, condizioni e con le facilitazioni previsti nell'articolo precedente.

Ai fini dell'inquadramento si tiene conto dell'equiparazione del personale stesso alle qualifiche dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, prevista nei regolamenti dell'Ente di provenienza e disposta dal competente Ministero a sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 21 novembre, 1945, n. 722.

La Commissione propone la sostituzione del secondo comma nel modo seguente: « Ai fini dello inquadramento si tiene anche conto della equiparazione del personale stesso alle qualifiche dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, prevista nei regolamenti dell'Ente di provenienza o disposta dal competente... ecc. ».

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' accettato.

SCOTONI (P.C.I.): Questo articolo, che prevede l'ammissione nei ruoli del personale dipendente dagli enti pubblici locali, mi pare che avrebbe bisogno di qualche chiarimento, cioè il problema più grave che pone questo passaggio mi pare essere quello della equiparazione della qualifica dell'amministrazione di provenienza a quella dello Stato e rispettivamente della Regione. Qui si dettano anche dei criteri per compiere questa equiparazione; mi pare però che sarebbe anche necessario stabilire da chi viene fatta questa equiparazione, quando viene fatta, perchè ad un certo punto vengono posti a concorso i posti disponibili, ma il concorrente deve pur sapere a che cosa lo equiparano per poter partecipare o meno a questo concorso, altrimenti dovrà mettere genericamente nella sua domanda « ad un posto »; bisogna dire: concorso a quei posti, va bene che qui non c'è la do-

manda, e mi sbaglio. Tuttavia il problema resta perchè la Commissione anche dovrà vagliare la situazione di questo personale. Poi un'altra questione alla quale intendevo accennare per difendere l'operato e la proposta della Commissione, la quale ha usato criteri meno rigidi per l'inquadramento e l'equiparazione di questo personale: anzichè tener conto dell'equiparazione effettuata dall'amministrazione di provenienza nel decreto, qui è messo che si tiene anche conto, e mi pare che ciò sia giusto, perchè questo sistema di equiparazione è fatto prevalentemente per lo Stato, l'equiparazione ai fini di quel sistema previsto dal decreto legislativo 21.11.45 n. 722, è fatto prevalentemente ai fini economici, il che non è sempre corrispondente con il grado, specialmente se si tiene conto che, mentre nell'amministrazione dello Stato ed oggi anche in quella della Regione, vi è un progresso di carriera, in un Comune ciò non avviene; il progresso può avvenire solo per scatti per anzianità acquisita, perchè non vi è possibilità di passare da un grado ad un altro superiore per promozione o altro; specialmente nelle carriere superiori; e quindi le equiparazioni del trattamento economico sono viste con criteri diversi, che non mi sembra che si possano prendere in maniera così rigida come era nella proposta, ma ciò potrebbe essere preso come indirizzo, come viene prospettato dalla Commissione. Faccio un esempio e poi mi direte se non calza. Un impiegato di un Comune che avesse uno stipendio annuo di 1.200 mila, aveva 20 anni di servizio, quindi con gli scatti il suo stipendio è di 1.200 mila, come iniziale, era arrivato a 1.500 mila in seguito a scatti, adesso per fare l'equiparazione che cosa si prende? 1.200 mila iniziali, o si prende lo stipendio attualmente goduto da questa persona? Sembrerebbe che si dovesse seguire la prima strada, forse non è neanche del tutto giusto, proprio per quella differenza d'impostazione che è alla base della carriera degli impiegati degli enti locali e dello Stato. L'ente locale, dato che ha quella progressione orizzontale e non verticale, può avere avuto nel fissare lo stipendio dei criteri diversi, può avere avvicinato lo stipendio e la qualifica alla realtà, sapendo che quel determinato personale, che aveva conseguito il posto di applicato di prima,

probabilmente sarebbe rimasto sempre applicato di prima, ed allora dice: se non gli do una base di partenza un po' più alta, il fatto che non potrà avere uno svolgimento di carriera non lo consiglierà a partecipare al concorso per avere questo posto. Se quindi si scegliesse il criterio di prendere come base lo stipendio effettivamente goduto ai fini dell'equiparazione, questo verrebbe ad essere equiparato probabilmente ad un grado superiore a quello che rivestiva. Poi gli viene considerata l'anzianità anche presso la Regione, ed allora che cosa succede? Lui va avanti con gli scatti nel nuovo grado e gli vengono assorbiti; potrebbe questa situazione determinare delle condizioni un po' paradossali. Credo quindi che sarebbe bene ottenere qualche spiegazione sul come l'amministrazione intende regolarsi per poter valutare questo articolo. Infine accenno all'ultimo emendamento della Commissione; la Commissione vede fra la parola « provenienza » disposta dalla Giunta invece che una « e » una « o », perchè ci è sembrato che possa essere avvenuto che gli enti o i comuni possano avere provveduto per parte loro nel regolamento o altro a stabilire un certo criterio di appartenenza, ma che ci siano casi in cui questa equiparazione non abbia trovato la sanzione del comune. Perchè, secondo il testo della Giunta che cosa è necessario perchè avvenga questa equiparazione? Che sia disposta e prevista come regolamento, disposta dal competente Ministero; cioè le due condizioni potrebbero, senza nessuna colpa da parte dell'amministrazione comunale e tanto meno dell'interessato, essersi verificate. E' difficile andare a cercare se il Ministero abbia provveduto, specialmente nei confronti di coloro che si trovano in queste condizioni; siccome però vedo da quello schema di proposta che oggi ci è stato distribuito che adesso la Giunta insiste sulla precedente edizione, vorrei sapere se ha considerato queste situazioni o meno.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' vero che nel testo di questi emendamenti che furono dovuti copiare stamattina voi leggete all'art. 23: « La Giunta insiste per mantenere il proprio testo », e questo ha fatto nascere l'ampio intervento del cons. Scotoni, che fu utile, perchè è vero che la Giunta, che non aveva a disposizione che la suc-

cinta relazione della Commissione, non comprendeva che cosa voleva dire. Ora, attraverso le spiegazioni del cons. Scotoni che sono state opportunamente sottoposte alla nostra considerazione, perchè nella relazione non se ne fa così ampia illustrazione ma ci si limita ad una affermazione generalissima, crediamo di poter accettare le proposte della Commissione e anche per quell'« o » che distingue le due situazioni, che è più chiaro di quell'« e » disgiuntivo, al secondo comma. Devo quindi rettificare quanto scritto qui e dichiarare che la Giunta accetta le proposte della Commissione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti gli emendamenti proposti dalla Commissione: unanimità. Pongo ai voti l'art. 23 così emendato: unanimità.

ART. 24

Il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, che all'entrata in vigore della presente legge presta lodevole servizio presso la Regione, può, a sua richiesta, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nei ruoli del personale regionale nella carriera corrispondente e con la qualifica iniziale. E' fatto salvo il riconoscimento dell'anzianità maturata complessivamente nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti della Amministrazione di provenienza, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica immediatamente superiore a quella iniziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 344 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L'inquadramento avviene con le modalità previste dal II comma del precedente art. 22.

La Commissione propone la soppressione dell'intero art. 24. E' posta ai voti tale proposta: unanimità.

La Commissione propone l'inserimento di un nuovo art. 24 bis.

ART. 24 bis

I rapporti finanziari conseguenti al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui agli art. 22 e 23, saranno regolati con successive convenzioni tra le Amministrazioni di provenienza e la Regione.

Questo articolo resterà 24 e non 24 bis. Si propone da parte della Giunta la soppressione di

questo art. 24 bis perchè l'assicurazione del personale ai fini previdenziali è già prevista al secondo comma dell'art. 7. E' posta ai voti la proposta soppressiva della Giunta: unanimità.

ART. 25

Il personale non di ruolo, dello Stato e della Regione, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia compiuto un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di almeno un anno alla data di indizione del concorso può essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica iniziale della carriera cui è di fatto assegnato alla data predetta, purchè posseda il titolo di studio richiesto.

L'inquadramento avrà luogo mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a termini del presente articolo sono riconosciuti, ad ogni effetto, il trattamento economico effettivamente goduto ed il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento. Al personale non di ruolo dello Stato è altresì riconosciuto il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza. Il servizio prestato in una carriera inferiore sarà computato per metà.

La differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

La Commissione propone a questo testo degli emendamenti: al primo comma sopprimere le parole « lodevole ed », e sostituire l'ultima riga del primo comma con « alla data predetta, compreso quello a forma temporanea, comunque assunto e denominato, semprechè all'atto dell'ammissione in servizio sussistessero i requisiti per una regolare assunzione ». All'ultimo comma viene aggiunta la parola « economico » fra « il trattamento » e « in godimento », cioè « il trattamento economico in godimento ».

La Giunta propone la soppressione dell'emendamento aggiuntivo della Commissione al primo

comma « ... compreso quello a forma temporanea comunque... ecc. », perchè la materia in esso disciplinata viene più ampiamente espressa in un nuovo articolo che diventerà art. 25 ter.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Qui dobbiamo chiedere al Consiglio un po' di pazienza ed un po' di attenzione, perchè l'elaborazione di questo testo e di quei due testi aggiuntivi non è stato così facile, soprattutto dopo il lavoro svolto dalla Commissione. Cominciando con la cosa più facile, voi trovate la proposta della Commissione al primo comma di sopprimere lo aggettivo « lodevole », che accompagna la parola « servizio ». Questa soppressione dell'aggettivo « lodevole » troverete dopo anche nei successivi articoli. In Commissione è stato detto il perchè di questa proposta; il termine « lodevole » non corrisponde ad alcuna delle qualifiche che si danno al personale annualmente quando si procede al giudizio dell'opera da esso prestata ai fini delle note di qualifica, le quali conoscono la qualifica di ottimo, distinto, buono, mediocre; non conoscono la qualifica di lodevole. Il termine « lodevole » poteva essere oggetto di perplessità ed incertezze, perciò la Commissione ha proposto di sopprimere quel testo nostro. Quell'aggettivo era là nel testo della Giunta per esprimere comunque l'intendimento di vedere elevato il giudizio, orientato, il giudizio che si deve fare poi all'atto dell'inquadramento verso un apprezzamento favorevole dell'opera prestata, ma dal momento che la Commissione insiste su questa soppressione, la Giunta ritiene di poterla accettare qui ed anche negli articoli successivi. Quindi bene la soppressione dell'aggettivo « lodevole », che accompagna il sostantivo nell'ultimo comma del testo, sempre per fare le cose più facili. Prima di tutto al testo dell'art. 25, come era dato dalla Giunta, si propone una maggiore precisione perchè la Giunta aveva detto: « La differenza fra il trattamento in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento » e la Commissione propone che si dica: « La differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento ». E' una precisazione che è utile anche e che la Giunta accoglie. Forse, siccome non in tutti i casi una differenza fra il trat-

tamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento esiste, sarà meglio dire: « L'eventuale differenza ». Basta modificare, se il Presidente vuole, senza il bisogno di emendamento. Con ciò abbiamo detto il pensiero della Giunta in ordine a due delle proposte di emendamento che compaiono in questo articolo e che sono state formulate dalla Commissione.

C'è una terza proposta di emendamento che riguarda il primo comma e che dice: « Il personale non di ruolo dello Stato e della Regione, in servizio presso la Regione... ecc. ». Adesso la Commissione vorrebbe l'aggiunta: « compreso quello a forma temporanea, comunque assunto e denominato, sempre che all'atto dell'ammissione in servizio sussistessero i requisiti per una regolare assunzione ». Qui la Giunta si è chiesta: a che cosa concretamente intendeva riferirsi la Commissione con questa aggiunta? Sentito qualche membro della Commissione, è risultato che l'intendimento della Commissione era quello di consentire, attraverso questo emendamento, l'inquadramento nei ruoli regionali di 23 unità che hanno in passato lavorato nei settori di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento ed ottennero il compenso per il servizio prestato a pie' di listino, secondo la prassi che è sempre in uso presso lo Stato per questi settori di lavoro. Queste alcune unità, 23 unità, è risultato che prestavano servizio in continuità, furono assunte senza alcun vincolo, alle dipendenze della Regione, senza alcuna deliberazione per lo sviluppo di questi lavori. Ebbero compiti paragonabili ai compiti di un impiegato in quanto tenevano l'evidenza delle giornate lavorative, facevano i salari, tenevano la corrispondenza relativa a quei tali progetti di sistemazione di bacini montani, che andavano in esecuzione, e vissero come vivono attualmente nell'analoga organizzazione dello Stato in posizione del tutto precaria. La proposta di inquadrarli può essere accolta da noi da un punto di vista equitativo e funzionale? Pare di sì; perchè, pur avendo questo personale avuto sempre piena consapevolezza della precarietà della sua posizione, ha però prestato un servizio apprezzabile e con carattere di continuità che può seguire anche dopo l'inquadramento. Si tratta di personale che

si dedicherà sempre ai bacini montani e renderà un servizio funzionalmente apprezzabile, anzi necessario per la pubblica amministrazione; ed allora, per ragioni di equità, che coincidono anche con un miglioramento nel funzionamento ulteriore del servizio a fine pubblico, l'amministrazione è d'accordo con la sostanza della proposta come formulata dalla Commissione; però, dal momento che si tratta di questo, pare meglio formulare un testo apposito per questa situazione, perchè non si vorrebbe che con quel « personale in forma temporanea comunque assunto e denominato, semprechè all'atto dell'ammissione in servizio sussistessero i requisiti per una regolare assunzione », potesse andar dentro anche quel personale veramente in rapporto temporaneo per esigenze isolate e occasionali, tipo l'esigenza di copiatura di documenti di bilancio a fine d'anno, in un momento in cui si prendono, con criteri di personale salariato, delle persone che realmente prestano servizio per due o tre mesi al massimo e poi se ne vanno. Allora è parso meglio dare a questa materia una disciplina in un apposito articolo che sarebbe il 25 ter, in cui si direbbe:

« I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplicino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al primo gennaio 1958, mansioni di natura non salariale, potranno essere inquadrati, — semprechè per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli — nelle qualifiche iniziali delle corrispondenti carriere del personale regionale.

L'inquadramento verrà disposto in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso alla data suindicata del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva, può prescindersi dal titolo di studio.

Il periodo di servizio prestato precedentemente all'inquadramento, sarà riconosciuto utile agli effetti previsti dal terzo comma dell'art. 25, fatta eccezione per il trattamento di quiescenza ».

Con questa formulazione più completa in materia giuridica e giurisdizionale la Giunta trova una disciplina più adeguata alla situazione, e con questa dizione si fa sostanzialmente accoglimento della

proposta della Commissione. Ci sarà poi un ulteriore 25 bis, chè quella proposta della Commissione noi l'abbiamo rifatta. Forse è bene che mi fermi qui per decidere intanto su questo 25, come formulato dalla Giunta, emendato dalla Commissione con l'aggiunta di questo altro articolo, che ho letto. Al 25 bis dedichiamo la nostra attenzione in seguito. Però mi si avverte subito, devo dire subito qualche cosa anche di questi altri articoli, perchè esso, se approvato, pone il Consiglio nella condizione di sopprimere l'ultima parte del terzo comma dell'art. 25. Vediamo di anticipare da questo punto di vista e per questa esigenza l'esame del 25 bis come elaborato dalla Commissione. Con questo 25 bis proposto dalla Commissione si intendeva chiarire meglio quel testo e la dizione che nel terzo comma dell'art. 25 aveva proposto la Giunta, quindi anche agli effetti delle promozioni. E allora, accettato il concetto della Commissione, che era implicito del resto in questo art. 25, è parso meglio disciplinare la materia come trovate nel testo degli emendamenti che leggo e che furono distribuiti stamane: « Ai fine del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di Consigliere di prima classe, Segretario e Archivista, il servizio prestato, in data anteriore all'inquadramento, nelle carriere corrispondenti, ivi compreso, per gli impiegati non di ruolo dello Stato, quello prestato nell'Amministrazione di provenienza, è valutato per intero, mentre il servizio prestato in carriere inferiori è computato per metà ».

Qui si fa salvo il concetto stesso suggerito dalla Commissione, si dà un testo che pare migliore e più comprensivo di tutte le disposizioni che devono riguardare gli scrutini di promozione di questo personale che viene inquadrato a piede di carriera. E se il Consiglio sarà della convinzione che la formulazione così fatta sarà migliore, allora dovrà sopprimere la seconda parte del terzo comma dell'art. 25 della Giunta dove dice: « Al personale non di ruolo dello Stato è altresì riconosciuto il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza. Il servizio prestato in una carriera inferiore sarà computato per metà », perchè c'è già dentro questo concetto.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ho premesso che la materia è un po' pesante, ho dovuto sviluppare tutta la materia perchè se in una visione complessiva il Consiglio si trova d'accordo evidentemente l'art. 25 si deve ritoccare nel 3° comma come negli altri. Ma sono a disposizione ove questo si ritenga necessario.

SCOTONI (P.C.I.): Veramente l'argomento è un po' complesso, per cui mi scuso specialmente se dovessi non avere compreso gli emendamenti nella loro portata con esattezza, ma prima di passare agli emendamenti vorrei fare qualche considerazione di carattere generale. Con questo articolo in sostanza si inquadra il personale direttamente assunto. Questo mi fa porre una prima domanda: per i mutilati vi sono precise disposizioni di legge, riserve di posto ecc., nello stabilire il numero dei posti e per ogni qualifica che saranno messi in concorso si pensò di riservare quelli per i mutilati? Prima domanda; Seconda domanda: per i reduci non mi risulta, potrei sbagliare, che ci siano oggi analoghe riserve di posto, tuttavia queste sussistevano almeno fino al 31-12-1951, in quanto il decreto del 1945 poi prorogato e modificato con legge e decreti e via via per quello che ho rintracciato, almeno al 31-12-1945. Con questo articolo si sana una situazione, cioè si sistema del personale quasi — con la formula della Commissione direi *come*, con la formula della Giunta direi *quasi* —, come se al momento del suo ingresso nell'amministrazione regionale avesse fatto un concorso. Ora i reduci che avessero inteso nel '49, '50, '51 diventare dipendenti della Regione, se allora vi fossero stati dei concorsi avrebbero potuto beneficiare di una riserva di posti. Vorrei sapere se per lo meno nelle assunzioni, direttamente disposte, sia stato tenuto conto di quella norma; in questo caso per la categoria, se non per i singoli, ma per la categoria il vantaggio sarebbe stato comunque ottenuto. Nel caso in cui non fossero avvenuti, allora mi pare che veramente si commetterebbe una ingiustizia verso questa categoria, perchè il vantaggio ai reduci è stato riconosciuto non solo nel campo delle ammissioni, ma anche nel campo della sistemazione. Infatti quando il Presidente della Giunta prima accennava a quei sei anni che sono

stati persi, questo è avvenuto non per i reduci, per i reduci il periodo è stato ridotto. Così anche per la legge che prevedeva l'inquadramento del personale. Il Presidente della Giunta si ricorderà perchè allora era Sindaco di Trento quando venne questo problema, ed anche là vi erano disposizioni particolari che prevedevano un periodo notevolmente abbreviato a favore dei reduci. Mi pare che qualche concessione a favore di questa categoria non sarebbe stata male. Il secondo comma stabilisce la forma, ma ancora sul primo comma avrei da aggiungere questo, che qui non è detto, così come è detto da qualche altra parte: i limiti dei posti in organico. Penso che ci sia nell'intenzione dell'amministrazione, ed allora è una omissione puramente formale e non insisto, e passo al secondo comma al quale accennavo e dove si dice che l'inquadramento avrà luogo mediante concorso per titoli. Quali? Ho trovato altre leggi, dove si usa questa terminologia, proprio ad esempio quella per l'inquadramento del personale avventizio presso i comuni; lì vengono date delle indicazioni su quali sono i titoli. Veniva contata l'anzianità, la qualifica, il servizio prestato; mettendo solo « titoli » senza indicare nulla mi pare che si lasci un po' troppo nel generico; personalmente avrei inserito l'anzianità, avrei inserito la qualifica, il servizio prestato, mi sembravano due criteri validi per poter indicare questi titoli del personale.

Passando poi agli emendamenti, quelli sull'art. 25, quello che dovrebbe diventare l'articolo 25 ter della Giunta e che sopprimerebbe il secondo emendamento della Commissione, mi sembra alquanto più restrittivo di quello proposto dalla Commissione, anche perchè introduce la dizione « semprechè per attitudine e rendimento ne siano ritenuti meritevoli », e più che contro il concetto mi sentirei contro la forma. Si stabiliscono criteri di valutazione: mi sembrerebbe giusto stabilire chi li deve applicare, quali possono essere i rimedi che l'interessato, il quale pensasse di non essere stato giudicato equamente, può far valere. Rimane una forma eccessivamente discrezionale. Il criterio si potrebbe accettare, però con l'inserimento di precisazione sia nel senso di stabilire chi esprime il giudizio, sia chi stabilisce una qualche forma di ricorso. Non so perchè l'ultimo comma

dell'art. 25 ter finisca con le parole « fatta eccezione per il trattamento di quiescenza ». Mi pare che il trattamento di quiescenza sia quello nel quale si riconosce con facilità tutta l'anzianità acquisita.

Per quanto riguarda il 25 bis, che il Presidente della Giunta ha sentito la necessità di richiamare, vorrei osservare che non sostituisce esattamente il 25 bis proposto dalla Commissione, ma detta un altro sistema, che può essere più giusto, ma non mi pare precisato bene: « Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di Consigliere di prima classe, segretario e archivistica, il servizio prestato in data anteriore, . . . ecc. ». Ora non è un'anzianità di servizio che viene richiesta per promozione a consigliere di prima classe, è un'anzianità di qualifica. Concetto alquanto diverso, perchè uno può avere dieci anni di anzianità, ma quello che conta per la promozione a consigliere di prima classe è quello di tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Quindi distinzione fra anzianità di servizio e anzianità di qualifica. Inoltre questa anzianità vale e viene riconosciuta ai fini di promozione di consigliere di prima classe. Per cercare di spiegare a me stesso ed eventualmente far risolvere il problema agli altri, vorrei prendere un esempio. Cioè un impiegato della Regione, il quale viene inquadrato nella qualifica iniziale della carriera direttiva, cioè Consigliere di terza classe, questo per diventare Consigliere di seconda classe deve avere fatto due anni di effettivo servizio di terza e poi nominarlo Consigliere di seconda e poi riconoscere quel servizio prestato prima dell'inquadramento fino che anche diventa consigliere di prima, mi parrebbe una cosa piuttosto strana; ed allora bisognerebbe dire: sia ai fini della promozione a consigliere di seconda che di terza, perchè se no sembra che quel vantaggio del riconoscimento del servizio prestato si limiti al passaggio da consigliere di seconda a consigliere di prima, e non da consigliere di terza a consigliere di seconda. Poi vedo che questo vantaggio viene accordato a tutte le carriere, esclusa quella delle ausiliarie; non so perchè sia stato fatto; la Commissione aveva messo anche gli uscieri

capi, le parole « usciere capo » non si trovano più nella dizione del 25 bis come è previsto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Sospendiamo un momento la seduta.

(ore 11,30)

Ore 11,45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo la discussione sull'art. 25. La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Mi pare di dover rispondere alle 4 domande poste dal cons. Scotoni. La prima riguarda il trattamento particolare riservato alla categoria reduci e mutilati. La domanda consisteva in questo: a questi vengono riconosciuti, o sono già stati riconosciuti, ai reduci ed ai mutilati, le agevolazioni previste dalla legge dello Stato che disciplina questa materia? A questa domanda rispondo positivamente, nel senso che è stato sempre tenuto conto di ciò che la legge attribuiva a queste categorie.

In ordine a questa — naturalmente si intende farlo anche per l'avvenire —, in ordine a questa categoria Scotoni chiedeva poi se noi siamo in regola o ci manteniamo in regola anche per la riserva di posti che è stata accordata dalle leggi dello Stato a questa categoria. Devo dire che in linea non proprio di assoluta precisione siamo già in regola perchè abbiamo sempre buchi e non ci sarebbero difficoltà insormontabili, fisse a dare ingresso nelle assunzioni a quella tale proporzione di reduci e mutilati che la legge dispone. Forse al 100% non siamo in regola, ma ci accostiamo di molto. In ogni caso per quanto riguarda il futuro è probabilmente sufficiente tenere presente che le tabelle sono così organizzate, che non ci sarà assolutamente pericolo di non poter assumere qualche una o due unità che dovessero mancare alla percentuale di reduci e mutilati che già sono in servizio presso la Regione.

La seconda domanda che poneva il cons. Scotoni in ordine al testo dell'art. 25 si riferiva al secondo comma e cioè che l'inquadramento avrà luogo mediante concorso per titoli, a proposito dei quali titoli, dice Scotoni, non si fa alcuna preci-

sazione. E' vero che non si fa alcuna precisazione, perchè ci sembra che la sede per la trattazione della materia sia il regolamento, dove, come avviene in tutte le amministrazioni dello Stato, avviene la precisazione dei titoli specificatamente richiesti secondo i casi. Quindi noi pensiamo che nel regolamento, che dovrà anche disciplinare la materia dei concorsi sotto altro profilo, sia il momento giusto per fare un po' un esame più concreto ed aderente alla realtà di quanto non sia fatto finora, stabilendo le norme in senso generico in materie di regolamento.

Terza domanda era cosa che riguardava il nuovo testo dell'art. 25 bis che noi abbiamo elaborato per i casi di quei tali salariati che hanno prestato servizio nella sistemazione dei bacini montani, ed abbiamo adottato questa terminologia (*legge*). « Che siano ritenuti meritevoli ». Il cons. Scotoni chiede qual è l'organo che dovrà esprimere su questa attitudine, su questo rendimento. Anche qui mi pare che la risposta unica sia questa: sarà la commissione. Dovranno anch'essi fare la trafila di quel tale concorso per titoli e la commissione dovrà esaminare. Abbiamo adottato qui una frase un po' più ampia e generica dell'altra: « semprechè per attitudine e rendimento siano ritenuti meritevoli. Perchè si tratta di unità che non conosciamo affatto; sono quei tali che da noi chiamati direttamente dagli organi che compiono questi lavori di sistemazione dei bacini montani, sono stati pagati come salariati a listino, noi non li conosciamo e non abbiamo visto nulla, sappiamo dei loro precedenti, della loro attitudine e del loro rendimento, sappiamo che esistono perchè nell'esecuzione e nell'esame del listino risultavano anche queste loro presenze, sappiamo che esistono perchè risulta la presenza. Su questa categoria ha richiamato la nostra attenzione particolarmente la associazione sindacale, ma non li conosciamo. Ecco quindi la ragione di ampliare e di estendere un po' il campo dell'esame della commissione anche alle loro attitudini ed al loro rendimento generico. Il regolamento potrà forse anche qui scendere un po' di più nei dettagli, dettare delle disposizioni che siano conformi alla situazione. Ma è sembrato giusto adottare una dizione comunque più elastica ed ampia per la particolarità assoluta di questi casi.

La quarta domanda riguarda il testo dell'art. 25 bis, così com'è elaborato dalla commissione rispetto al testo dell'art. 25 bis, come è elaborato dalla Giunta e proposto stamane in questa nuova serie di emendamenti che abbiamo qui fatto pervenire. Il cons. Scotoni dice che secondo il testo della Giunta si parla solo delle promozioni per la qualifica di consigliere di prima classe, di segretario archivista, si parla di anzianità di servizio; la terminologia sembra non propria al cons. Scotoni, perchè qui si vuole riferirsi all'anzianità di permanenza in quella tale qualifica e non all'anzianità di servizio. Secondo noi si potrebbe semplicemente parlare di anzianità, lasciare cadere « di servizio »; quando si dice « anzianità richiesta » si intende appunto quella richiesta dalla legge e quindi della permanenza nella qualifica immediatamente inferiore. Però, dice Scotoni, anche se chiarissimo così la portata di quel termine « anzianità di servizio », nel testo formulato dalla Giunta, questo meccanismo funzionerebbe solo nella promozione alla qualifica di consigliere di prima classe e segretario archivista; nella promozione a consigliere di terza e seconda classe che cosa avverrebbe? lo stesso metodo oppure nascerebbe l'esigenza di una permanenza reale in quella tale qualifica, e quindi la domanda? Abbiamo creduto che il quesito non si potesse porre perchè nel testo così avevamo sempre interpretato, mi pare d'accordo — se non erro — con le associazioni sindacali dei dipendenti, avevamo sempre interpretato questo terzo comma del nostro art. 25 bis in senso assolutamente tranquillo, cioè che per l'avanzamento dal grado di consigliere al grado immediatamente successivo non potesse sorgere difficoltà e che per questo avanzamento dovesse bastare l'anzianità, senza bisogno di ulteriori precisazioni. Infatti il terzo comma recita anche attualmente (*legge*), quelli che hanno fatto, come ho già avuto occasione di dire, il primo ed il secondo, e che doveva bastare, perchè anche per la promozione doveva riferirsi anzi alla promozione e l'aggiunta a questo nuovo testo della commissione dell'art. 25 e rispettivamente al nostro era dovuto esclusivamente al dubbio che si era posto, che il meccanismo avrebbe potuto funzionare solo negli avanzamenti dal grado di consigliere al

grado immediatamente superiore e non anche nel secondo avanzamento. Allora, per togliere ogni dubbio, abbiamo detto: trattiamo esplicitamente del secondo avanzamento, cioè a consigliere di prima classe da seconda classe, l'avanzamento alla prima classe e seconda classe e da segretario archivista. Non avevamo poi previsto, in questo rifacimento della norma, l'opportunità, che è invece nell'art. 25 bis della commissione, di considerare anche le carriere ausiliarie, due anni di carriera ausiliaria, perchè abbiamo visto che lo svolgimento della carriera è disciplinato dagli articoli 191 e 192 del testo unico delle disposizioni concernenti il personale civile dello Stato, che prevede per queste carriere qualche cosa del tutto diverso, cioè la promozione ad usciere si consegue nei ruoli aperti (*legge*). Per la promozione ad usciere capo l'art. 192 stabilisce (*legge*), cioè quella valutazione in ordine ai ruoli che il consiglio di amministrazione fa per gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta. Si pensava quindi che si potesse per queste categorie prescindere dalla necessità di stabilire quanto la commissione ha proposto anche per queste categorie, cioè quel riconoscimento dell'effettiva anzianità anche ai fini della promozione nelle carriere ausiliarie dei due anni prestati in servizio prima dell'inquadramento. Ecco tutto.

In conclusione, se può rimanere il dubbio che domani in sede di applicazione della legge la formulazione della Giunta può parere volontà della Giunta che la proposta serva solo ad eliminare la esigenza della permanenza nella qualifica per lo scatto della seconda qualifica e della terza, da sotto in su, e non anche per lo scatto alla prima e seconda qualifica, allora si rimanga al testo della commissione, perchè noi questo dubbio credevamo che non potesse esistere. Se il dubbio avete, si conservi il testo della commissione; noi avevamo preferito rifarlo perchè ritenevamo più conseguente e più razionale mettere tutto in questo nuovo testo e sopprimere la seconda parte del terzo comma dell'art. 25, come ho spiegato. Quindi per noi il dubbio non sussiste; se volete mettervi assolutamente, come si suole dire, in una botte di ferro, adottiamo il testo della commissione che è più esplicito nel senso da voi desiderato. In questo caso, se rimane in piedi

il testo della commissione, non c'è più l'opportunità di sopprimere l'ultima parte del terzo comma dell'art. 25, va questa parte allora conservata. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Scotoni mi pare che dica di sì, ed anche altri, ma vedete voi. Ma mi pare che le cose si possano fare così abbastanza bene.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire questo, che è vero che quel terzo comma dell'art. 25 diceva « ad ogni effetto », però il servizio è valutato sotto tanti aspetti diversi e con terminologia diversa, che tema possa far nascere dubbi. Per esempio l'art. 107 del Testo unico prevede che (*legge*). Quindi anche qui, malgrado lo dicesse esplicitamente, ad un certo momento torna il servizio di qualifica a valere almeno entro certi limiti. Data la materia di questo articolo piuttosto implicata forse varrebbe la pena di avere un po' di tempo per pensarci prima di decidere se accettare il testo della Giunta o rimanere su quello della Commissione.

DALSASS (S.V.P.): Volevo far presente anche la mia perplessità sull'art. 25 che diventa 25 bis proposto dalla Giunta Regionale, il quale parla di salariati non di ruolo; chi sono questi salariati non di ruolo? Sono i salariati assunti a suo tempo anche dallo Stato che sono rimasti là e che non sono stati messi in ruolo, sono coloro che sono stati assunti direttamente dalla Regione? Ma finora non c'è nessuno di ruolo ed è inutile dire « non di ruolo »; sono anche compresi i giornalieri? Ma quelli non sono salariati non di ruolo, perchè i salariati non di ruolo non sono giornalieri, devono avere una certa continuità di servizio per essere considerati salariati, se no rimangono salariati. C'è una differenza che si deve fare anche in questo caso. « Salariati non di ruolo » non è un'espressione che possa essere accettata senza discussione, bisognerebbe vedere se non è il caso di trovare una formulazione diversa.

Volevo anche rifarmi all'interpolazione (*legge*). Secondo me la dizione è superflua; se si mette per questi si dovrebbe mettere per tutti gli altri; se non si mette per gli altri, non si può mettere anche per questi, che, se non erro, sono in servizio da parecchio tempo; l'amministrazione li conosce

e sa come hanno svolto il loro servizio, sa come valutare. Poi c'è anche la dizione « potranno essere inquadrati », è una possibilità che si deve lasciare a tutti due (*legge*). Ma credo che quando c'è la dizione « potranno essere inquadrati », si possono escludere anche senza mettere quell'interpolazione; a me sembra una cosa odiosa che per una categoria si dica e per un'altra categoria di personale non si dica. Come abbiamo tolto anche per l'articolo precedente la parola « lodevole », si è tolta perchè anche per le altre categorie di personale non si era previsto un servizio lodevole, perchè si deve dire per l'uno e per l'altro no? E' una discriminazione che si dovrebbe evitare anche in questo caso. Non ho capito adesso se la Giunta vuole che si mantenga o vuole accettare semplicemente l'art. 25 bis della commissione senza alcuna modifica, ma allora il terzo comma dell'art. 25 viene stralciato, o viene modificato?, resta?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Resta anche quello!

DALSASS (S.V.P.): Comunque ho le mie perplessità sull'art. 25, che dovrebbe essere il ter, proposto dalla Giunta Regionale, e penso che varrebbe la pena di studiarlo meglio. Per il quale motivo, e come Presidente della commissione, mi permetto di fare una proposta: che si dia la possibilità alla commissione di studiare questo testo elaborato dalla Giunta regionale. Noi dovremo riunire la commissione per martedì, si stabilisca per mercoledì la seduta del Consiglio Regionale. Questa è la proposta che faccio; ed in quella seduta della commissione avrei intenzione di chiedere anche l'intervento di tecnici.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): A me pare che, data la complessità della materia, se il quesito e l'argomento non vi è sufficientemente chiaro, è certo molto meglio che piuttosto di votare senza una piena convinzione della corrispondenza delle norme alle situazioni che si vogliono regolare, chiediate la riunione della Commissione. Mi pare che non ci sia nulla da opporre. Se insistete nella richiesta la Giunta non si oppone a questa richiesta di esame, di riesame della Commissione. Però ci tengo a ripetere che la Giunta ha inteso

modificare soltanto la formulazione della norma che voi avete elaborato nell'art. 25, e non nella sostanza. Per cui se la modifica vi sembra, non dico lesiva, ma modificativa della sostanza, la Giunta dice: stiamo al testo della Commissione. In quel caso naturalmente rimane interamente in piedi il terzo comma dell'art. 25, che veniva modificato solo se veniva accettato il testo della Giunta.

Se il Consiglio crede di elaborare subito, i lavori possono procedere; se però rimangono dubbi e perplessità, torni pure il tema in Commissione. Non c'è da opporsi ad una richiesta che tende a fare le cose meglio.

SCOTONI (P.C.I.): Perchè c'è anche il 25 ter.

PRESIDENTE: Lei mantiene la sua proposta?

DALSASS (S.V.P.): Sì, mantengo la proposta.

PRESIDENTE: Allora devo mettere in votazione il rinvio del disegno di legge alla commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Per questo articolo!

PRESIDENTE: Non si può mandare un articolo, bisogna mandare il disegno di legge.

SCOTONI (P.C.I.): Sospendere in questo senso.

PRESIDENTE: Sospendere l'art. 25, perchè la commissione sull'art. 25 esamini e formuli lei un nuovo testo, questo si può fare.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): L'art. 25, bis e ter, tutti tre!

PRESIDENTE: Passiamo intanto al 26; pregherei però di riunire la commissione lunedì, per non perdere il martedì.

DALSASS (S.V.P.): Domani io non ci sono, sono fuori sede, lunedì ho già un'altra commissione, alla quale dovrei partecipare, quella delle attività sociali che è già convocata, potremmo continuare il Consiglio mercoledì; si tratta in definitiva di addivenire...

PRESIDENTE: Potreste fare martedì mattina la riunione della commissione attività sociali e nel pomeriggio l'altra commissione.

DALSASS (S.V.P.): Va bene, quello sì!

PRESIDENTE : Allora passiamo all'art. 26.

Art. 26

Nell'inquadramento del personale dello Stato e degli Enti pubblici locali nonché del personale non di ruolo, da effettuarsi a termini dei precedenti artt. 22, 23, 24 e 25, possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati appartenenti ad una carriera o categoria inferiore, purchè siano in possesso del titolo di studio valido per la carriera cui aspirano ed alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino ininterrottamente e lodevolmente, da almeno un anno, le funzioni di quella carriera presso un ufficio dell'Amministrazione regionale.

Gli impiegati che abbiano lodevolmente esercitato da almeno un anno compiti propri della carriera esecutiva, possono essere inquadrati alla qualifica iniziale di tale carriera, prescindendo dal titolo di studio prescritto.

La Commissione ha proposto degli emendamenti. Al primo comma togliere il n. « 24 » dalla menzione degli articoli, togliere le parole « e lodevolmente », e aggiungere, dopo la parola « carriera », « e qualifica ». Al secondo comma pure togliere la parola « lodevolmente ». Sono posti ai voti gli emendamenti della Commissione: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 26 così emendato: unanimità.

Art. 27

I posti dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo di cui all'allegata tabella, potranno essere conferiti, mediante contratto a termine, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno un anno servizio presso la Amministrazione regionale con funzioni proprie dei posti da conferire e fruisca di un trattamento economico corrispondente almeno a quello della qualifica di Consigliere di prima classe per la carriera direttiva, di segretario principale per la carriera di concetto e di archivista capo per la carriera esecutiva.

Il contratto non potrà essere di durata superiore ad un quinquennio ed è rinnovabile.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere trattenuto in servizio eccezionalmente fino al compimento del 70. anno di età.

Al predetto personale verranno riconosciuti gli aumenti periodici previsti dal D.P.R. 11-1-1956, n. 19, con riguardo anche all'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale.

La Commissione propone, alla fine del primo comma, di dire « primo archivista » anzichè « archivista » soltanto.

La Giunta insiste nella sua proposta originaria e propone di sopprimere la parola « primo ».

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo spiegare solo il perchè di questa proposta, di estendere cioè questa possibilità di inquadramento agli archivisti al grado di archivista. Nella proposta della Giunta si proponeva addirittura di considerare la qualifica di archivista capo, la commissione ha proposto invece di scendere al primo archivista. La Giunta ha esaminato i casi specifici davanti agli occhi, tenuto conto che siamo in sede di norme transitorie dirette a sistemare le posizioni di fatto esistenti, ed ha scoperto che al fine del collocamento di questa categoria del personale che va qui considerato, è bene che si stabilisca archivista, anzichè primo archivista, nella visione transitoria di inquadramento del personale; come è nei fatti è un caso in sostanza, a dire la verità.

DALSASS (S.V.P.): Volevo solo chiedere allora: la Giunta ha tenuto conto di modificare la relativa tabella? la tabella parla solo di primo archivista, il grado più basso che ci sia!?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Nella tabella dei contrattuali.

DALSASS (S.V.P.): Perciò anche la tabella dovrebbe essere modificata in relazione a questa proposta, e qui la proposta di modificare la tabella non è fatta.

VINANTE (P.S.I.): Più che altro per chiedere una precisazione, un chiarimento. Qui si introduce la facoltà di un contratto a termine, il che vuol dire bloccare il concorso per determinati posti a favore

di personale con contratto a termine. Signor Presidente, io ho chiesto la parola perchè questa creazione, questo blocco di posti a favore di personale contrattuale con contratto a termine mi sembra che non sia opportuna per il fatto che, anzichè mettere a disposizione di personale che vuole concorrere a questi posti con titoli e con requisiti prescritti, si vuole bloccare probabilmente — non lo so perchè non faccio parte della Commissione — ma devo presupporre, probabilmente per attendere che domani ci sia personale interno che abbia da acquisire i titoli prescritti? Non mi pare simpatica l'introduzione di questa disposizione. Penso che si dovrebbe lasciare libero di indire particolari concorsi per personale interno e non interno, in modo che se non abbiamo personale al servizio dotato di titoli e requisiti prescritti possa partecipare anche personale esterno. Quindi sarei contrario a questo articolo.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Rispondendo prima di tutto a quanto ha obiettato il cons. Dalsass devo dire che la tabella giustamente prevede il grado di primo archivista e non quello di archivista e che nell'accogliere la proposta che la Giunta fa di modificazione e di emendamento all'emendamento della commissione, con la soppressione della qualifica di primo archivista non è necessario modificare la tabella. Infatti queste qualifiche sono previste per la valutazione del trattamento economico. Si dice: « e fruisca di un trattamento economico corrispondente almeno a quello della qualifica di consigliere di prima classe, per la carriera direttiva... ecc. ».

Ora si propone la soppressione della qualifica di primo archivista e la tabella rimane invariata. Altrimenti non potremmo procedere alla conclusione di questo rapporto contrattuale con elementi che si trovano nella condizione di percepire, solo per l'assistenza del titolo, lo stipendio di archivista e non quello di primo archivista. Per quanto riguarda l'obiezione che fa Vinante, credo che non sfugga al cons. Vinante che questa è una norma transitoria, che non è destinata a protrarsi; e quindi si viene a questa regolamentazione di rapporti contrattuali solo nel momento dell'inquadramento del personale attualmente in servizio che risponde alle esigenze, che appariranno molto chiare anche a Vi-

nante, quando si chiederà appunto, e lo può sapere quando vuole, chi sono particolarmente questi 11 casi che dovranno trovare sistemazione. E' personale del quale la Regione si è avvalsa fin qui molto soddisfacentemente, che non può ottenere una diversa sistemazione del rapporto se non attraverso la conclusione di un contratto, per cui dobbiamo insistere nella norma assicurativa che si esaurisce man mano che cesseranno questi rapporti contrattuali, e non si ripete più. Tanto è vero che i posti previsti per le tabelle del personale contrattuale sono poi riportati nei ruoli di tutte le carriere, perchè appunto in seguito si pensa di coprire normalmente attraverso promozioni e concorsi e così via.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei qui fare una domanda e segnalare, come ho fatto in commissione — ma mi pare che non ne è stato tenuto conto — un errore, una svista. La domanda è questa: avvenuto l'inquadramento non vi è nessun personale regionale di ruolo che può ricoprire questi posti di contrattuali e allora l'amministrazione fa il contratto con le persone che hanno ricoperto finora, di fatto, questi incarichi. Passano cinque anni. Al termine dei cinque anni vi sono dei funzionari di ruolo che nel frattempo hanno maturato le condizioni per poter ricoprire quei posti. L'amministrazione può ancora rinnovare il contratto oppure è tenuta a promuovere l'impiegato di ruolo? L'inconveniente mi pare consista nelle tabelle.

Non so se tutti i consiglieri hanno le tabelle che abbiamo ricevuto noi della commissione, se hanno la tabella M, cioè del personale contrattuale. Abbiamo ricevuto una tabella fatta in base ad un diverso criterio, cioè non di ruoli, ma in Assessorati, Presidenza ecc. La tabella che abbiamo noi, al punto Assessorato industria, commercio, turismo, trasporti, stabilisce quale è l'organico di questo Assessorato e che il ruolo amministrativo di questo Assessorato industria, commercio, turismo abbia un direttore di sezione. La tabella M invece stabilisce che due direttori di sezione possano essere nominati come contrattuali. Ora, se nell'organico vi è un unico posto al massimo può essere uno il posto conferito per contratto, ma non due, poichè la tabella del personale contrattuale è compresa nella tabella generale. Ma allora nasce questa incongruen-

za : nella carriera direttiva vi è un posto di direttore di sezione per l'Assessorato mentre nei posti di contrattuale ce ne sono due. L'inconveniente non si verifica per il ruolo tecnico dove c'è un ingegnere capo ed è detto che deve essere della carriera direttiva. Penso che sarebbe bene modificare o l'una o l'altra. Non so se c'è stato un errore nel senso che il ruolo amministrativo dell'Assessorato industria, commercio, turismo prevede due direttori e poi è stato segnato uno, oppure se se ne prevedeva uno e se ne sono segnati due.

VINANTE (P.S.I.): Il dott. Scotoni adesso ha toccato un argomento che volevo sollevare durante la formazione delle tabelle, ma forse sarebbe stato intempestivo per il fatto che allora non ci sarebbe più stato il tempo di fornire quegli elementi che a noi necessitano. Lui parla di tabella « m », che noi non abbiamo; ora, signor Presidente, nell'esaminare e nell'approvare da parte del Consiglio le varie tabelle, noi abbiamo solo un'indicazione; per esempio nel personale amministrativo abbiamo un posto con l'incarico di Ispettore generale, di Vice Direttore di divisione, e giù giù. Nessun'altra indicazione; quindi per noi vuol dire che la Giunta ha ritenuto logico, e non voglio discutere, ha ritenuto che questo doveva essere posto; ma noi Consiglieri, che dobbiamo approvarle, non abbiamo indicazioni del perchè sono 23 consiglieri di terza classe, anzichè 15 o 30 o 20. Per di più non abbiamo nessuna indicazione di una tabella che stabilisca se occorrono 4 segretari o 4 direttori di divisione, se sono assegnati all'Assessorato tale o nel settore tale, o all'Assessorato tal'altro. E' un lavoro che può provocare anche una certa complessità, però per noi Consiglieri sarebbe utile avere un programma o un quadro, non vorrei dire analitico, ma per lo meno un quadro più vasto del come si era arrivati a stabilire queste tabelle organiche, perchè una indicazione schematica di alcune cifre è troppo poco.

Quindi vorrei pregare il Presidente che, oltre a fornire quelle tabelle che noi non abbiamo, perchè vedo che è stata solo una riserva fatta ai componenti la commissione, ci si potesse dare anche qualche altra indicazione. Per me sarebbe molto utile e desiderabile, non so se la Giunta sia d'accordo ed abbia il tempo di darle, ma trovo che per avere

degli elementi di giudizio su questo argomento sarebbe necessario. Altrimenti dovremmo dire che sarà tutto esatto quello che voi dite, ma non possiamo entrare nel merito del riconoscimento e della approvazione delle tabelle.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per le obiezioni sollevate dal cons. Scotoni mi pare che quando esamineremo le tabelle potremo ritornarci sopra. E' evidente che la formulazione dell'art. 27 non pone mai l'amministrazione in difficoltà, perchè il rapporto della scadenza dei 5 anni è rinnovabile d'accordo fra l'amministrazione e il personale contrattuale. Perchè, ove l'amministrazione si trovasse nella necessità di dire: adesso basta il rapporto contrattuale perchè, o con il concorso o per esami, la possibilità dell'avanzamento del funzionario tale o tal'altro, non ha più la necessità di rinnovare il rapporto contrattuale con il personale attualmente esistente. Comunque questa cosa la vediamo in sede di discussione delle tabelle, magari.

Il cons. Vinante chiede di avere un po' lo sviluppo analitico probabilmente del ruolo unico amministrativo, perchè dei ruoli tecnici e dei ruoli speciali non ne ha bisogno. Ora questo elenco alla Commissione è stato dato, ai signori Consiglieri no. Se è possibile per martedì vedremo di darlo anche ai signori Consiglieri. E' un lavoro un po' astratto, doppiamente astratto. E' partito innanzi tutto dalla valutazione che hanno fatto i singoli Assessorati, dalle esigenze dei singoli uffici. Lei dirà che questa poteva essere una valutazione molto concreta. No, non è stata molto concreta, perchè abbiamo ancora dei settori che non si sono mossi adeguatamente; non so, siamo partiti un anno e mezzo fa con la legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità non afferenti ad opere dello Stato, sappiamo che là dovremo modificare i quadri del personale perchè avremo bisogno di altre occorrenze. Dovremo riprendere la legge sulle acque pubbliche nel limite almeno delle competenze regionali, legge che avevamo votato, fu bocciata e noi non l'abbiamo più ripresa, creerà determinate esigenze. Abbiamo ancora alcune competenze, una delle quali è appena adesso uscita, l'assistenza sanitaria e ospedaliera, sono uscite le norme. Una è in corso di elaborazione, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Prevedere quindi esattamente queste esigenze

di uffici in maniera assolutamente concreta è ancora impossibile, e quindi è una valutazione che si basa sull'esperienza e su una certa previsione, ma rimane un po' astratta. La seconda ragione per la quale la tabella, che potrà essere distribuita anche analiticamente ai Consiglieri, non è molto concreta, cioè non riproduce esattamente e neanche esattamente le esigenze piene del servizio, è che quando si è fatto il lavoro di compilazione di queste tabelle alla base di quelle tali, esclusivamente alla base di quelle tali esigenze e previsioni fatte ufficio per ufficio ed Assessorato per Assessorato, è risultato che la situazione attuale non consentirebbe un minimo di sviluppo armonico in parecchie carriere. Invece, per dare un'immagine geometrica, di trovarsi di fronte ad una costruzione paragonabile ad una piramide con una base larga e che andasse su su restringendosi fino al vertice, risultava che in determinate situazioni si aveva un andamento così, che si allargava e si restringeva, copiando un po' la situazione attuale.

Allora i tecnici hanno fatto un altro studio inteso a assicurare un ragionevole sviluppo di carriera armonicamente, ed allora hanno dovuto allargare un po' una base, un certo grado ed adattare tutto questo edificio e questa costruzione ad una formula di sviluppo tipo quello che dovrebbe essere idealmente, cioè una piramide che parta da una base larga ed arrivi fino al vertice. Anche questo ha fatto fare quindi, ha fatto comporre le tabelle in maniera che non riproducono la situazione attuale e la valutazione attuale di ogni singolo ufficio, la valutazione e le esigenze di ogni singolo ufficio. Con questi chiarimenti quella stessa specificazione di tabelle che è stata data alla Commissione non ho alcuna difficoltà perchè venga data anche ai Consiglieri per martedì.

SCOTONI (P.C.I.): Una delle due obiezioni è giusta, che può essere rinviato all'esame delle tabelle, ma l'altra no, è proprio nell'articolo, quella che avevo avanzato dicendo che non sapevo che cosa sarebbe avvenuto se nell'occasione di un rinnovo del contratto a termine con personale previsto dall'art. 27 ci fossero già stati dei funzionari che avessero avute le condizioni per essere promossi a quel posto. Un caso: all'Assessorato industria, commercio, trasporti al ruolo amministrativo ci sono 4

direttori di sezione e un direttore di divisione, che sarà ricoperto almeno con un contrattuale. Passano 5 - 6 anni; tenendo presente che il personale contrattuale può essere trattenuto eccezionalmente fino al 70° anno di età potrebbero esserci dei direttori di sezione che sono già promovibili a direttori di divisione. Ora se questi si trovassero bloccati in attesa che il contrattuale che copre il posto di direttore di divisione abbia superato il 70° anno di età, per poter avere la promozione si troverebbero piuttosto in difficoltà o, comunque, dato che il ruolo amministrativo è completo, dovrebbero eventualmente trasferirsi in altri Assessorati dove forse incontrerebbero delle difficoltà, e non so con che utilità per l'amministrazione dover domani distogliere un direttore di sezione che si è perfezionato in impianti a fune, che sono cari a questo Assessorato, e metterlo a dirigere l'ufficio stampa o l'ufficio legislativo o chicchessia. Non so se sarebbe una cosa conveniente. È vero che questa è una facoltà dell'amministrazione e, mi dice il Presidente, se ci sarà l'accordo fra il contrattuale e l'amministrazione, ma non era tanto di quello che mi preoccupavo, era di quello che viene dopo, di quelli di ruolo che non vorrei veder bloccati. Quindi forse un chiarimento dovrebbe venire in questo momento in cui si sta esaminando l'articolo.

Per me dico subito che questa è una facoltà per l'amministrazione, ma facoltà di cui può valersi quando non annulli il diritto di un terzo. Se ci sono dei direttori di sezione che sono promovibili dovrebbero essere promossi; quindi la facoltà mi pare che dovrebbe essere limitata al caso in cui manchino i promovibili, perchè altrimenti si viene a decapitare alcuni gradi anche abbastanza elevati di una carriera che non ne ha molti; è una piramide piuttosto larga come base. Se per di più, in cima, veniamo a togliere fuori dai posti disponibili alcuni perchè sono affidati ai contrattuali, diventa addirittura una piramide quasi monca.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Quando ponevo l'accento sul potere discrezionale della pubblica amministrazione di rinnovare questo contratto per altri 5 anni, intendevo affermare questo. L'amministrazione non è obbligata a rinnovare, per cui se avrà fra i propri quadri del personale già promosso o li ha in corso di promozione, non rin-

noverà. Ora il cons. Scotoni dice « però dovrebbe questo apparire come qualche cosa di obbligatorio » e di sicuro, mentre nella formulazione che qui diamo al secondo comma dell'art. 27 qualche margine di dubbio potrebbe restarne, allora si potrebbe dire così « il contratto non potrà essere di durata superiore ad un quinquennio ed è rinnovabile ove l'amministrazione non possa coprire il posto attraverso promozioni di personale in ruolo ».

SCOTONI (P.C.I.) Giustissimo, per me va benissimo.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Allora bisognerebbe fare un emendamento ed aggiungere.

SCOTONI (P.C.I.) È meglio che lo faccia Lei, perchè se lo faccio io lo bocciano.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.) Ne abbiamo accettati già parecchi.

SCOTONI (P.C.I.); Qualcuno anche dei Suoi, però...

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Oh si, si...

PRESIDENTE: Dobbiamo votare per quanto riguarda il « primo » archivist, cioè la Giunta propone un emendamento al testo della Commissione per togliere la parola « primo » archivist. Pongo ai voti tale emendamento; maggioranza favorevole, 1 astenuto.

C'è un emendamento aggiuntivo al secondo comma, proposto dalla Giunta, di cui abbiamo discusso: « ove l'amministrazione non possa coprire il posto con personale di ruolo in condizione di essere promosso ». Pongo ai voti tale emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Metto ai voti il testo dell'art. 27 con gli emendamenti: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Vi è la proposta di un articolo 27 bis, della Commissione:

Fino a quando, a seguito di promozione in carriera, non saranno stati ricoperti nei ruoli organici, amministrativi, tecnici o speciali, previsti dalla presente legge, posti con qualifica di Direttore di Divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei sei impiegati di cui all'art. 3, lett. b),

verrà fatta tra i funzionari aventi qualifica non inferiore a Direttore di Sezione e, ove questi manchino, scegliendoli tra il personale di cui agli artt. 22, 23 e 27.

La norma di cui al comma precedente si applica anche alla Commissione di disciplina.

In tal caso per i funzionari con qualifica superiore a Consigliere di I. classe è competente la Giunta Regionale.

La Giunta aveva proposto di aggiungere a questo art. 27 bis un secondo comma del seguente tenore:

«Analogamente anche per quanto concerne la Commissione di disciplina ove non sieno disponibili funzionari con qualifica di Ispettore Generale, rispettivamente di Direttore di Sezione in un numero tale da assicurarne la piena formazione, come previsto dall'art. 4 della presente legge, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale di cui agli artt. 22, 23 e 27».

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' sostitutivo del 2 e 3 comma dell'articolo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE: Ma qui non è detto. Allora è un emendamento sostitutivo del 2. e 3. comma della Commissione; lo pongo in votazione: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 27 bis così emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 28

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo rimasti scoperti dopo gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi dei precedenti artt. 22, 23, 24 e 25, sono conferiti nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto con qualifica di vicesegretario o di segretario aggiunto, che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado e abbia svolto lodevole servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

A tale fine verrà anche computato il servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei

mesi dall'inquadramento di cui al presente comma.

La Commissione propone di emendare e sostituire tutto il testo a partire dalle parole «ai sensi dei precedenti articoli, come segue:

... dei precedenti artt. 22, 23 e 25, sono conferiti nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II° grado e abbia svolto servizio nella Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

La stessa agevolazione è accordata per i posti iniziali della carriera direttiva del ruolo speciale di Ragioneria, al personale della carriera di concetto che sia in possesso del diploma di ragioniere.

Anche a tale fine verrà computato il servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità. Pongo ai voti l'art. 28 emendato: unanimità.

ART. 29

I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, rimasti scoperti dopo l'inquadramento da effettuarsi ai sensi dei precedenti artt. 22, 23, 24 e 25, sono conferiti, nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva con qualifica di applicato aggiunto, applicato o archivista, che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di I° grado ed abbia svolto lodevole servizio nell'Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

A tale fine verrà anche computato il servizio prestato anteriormente all'inquadramento.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma.

La Commissione sostituisce il primo comma: «I posti di qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, del ruolo speciale

di ragioneria, rimasti scoperti dopo l'inquadramento da effettuarsi ai sensi dei precedenti artt. 22, 23 e 25, sono conferiti, nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva, che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di I° grado ed abbia svolto servizio nell'amministrazione regionale per un periodo non inferiore a 5 anni».

Al secondo comma la Commissione propone: «Anche a tal fine verrà computato... ecc.».

Evidentemente questo emendamento è proposto per coordinare le proposte già approvate. Adesso la Giunta propone di togliere le parole «e del ruolo speciale di ragioneria». Metto ai voti l'emendamento della Giunta suppressivo: unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 29 emendato: unanimità.

ART. 30

La domanda di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25, dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali comandato presso l'Amministrazione regionale che non intenda avvalersi di tale facoltà potrà continuare a prestare servizio nella posizione di comando fino a quando la Regione non provvederà alla sua sostituzione con personale proprio.

Nella copertura degli organici regionali a tali effetti dovrà essere provvisoriamente lasciato libero un numero di posti pari a quello del personale comandato.

La Regione ha tuttavia facoltà di assumere nei propri ruoli il personale di cui al II° comma, che ne faccia domanda entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli regionali a sensi dell'ultimo comma dell'art. 5.

La Commissione propone i seguenti emendamenti: al primo comma modificare così la dizione «... agli artt. 22, 23 e 25, dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge». Il terzo

comma viene soppresso. Al quarto comma, emendamento sostitutivo: «Semprechè vi siano posti vacanti, la Regione ha la facoltà di assumere nei propri ruoli . . . ecc. ». La Giunta insiste nel mantenere il proprio testo e propone la soppressione degli emendamenti della Commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Credevo che parlasse il Presidente . . .

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola?

SCOTONI (P.C.I.): Allora parlo io, credevo il Presidente della Commissione . . .

PRESIDENTE: Sta scrivendo un altro emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Sta preparando qualche cosa, specialmente per quanto riguarda il primo comma. Credo che sia più giusto il testo della Commissione, perchè mi pare giusto che il personale, prima di decidere, sappia con una certa esattezza quali sono le prospettive. Dato che il regolamento dovrà prevedere molte cose, fra le quali anche i titoli, cosa sono i titoli, in base ai quali vengono fatti i concorsi, mi sembrerebbe giusto che il personale sia posto in condizioni di decidere una volta che conosce tutto ciò. D'altra parte con il testo della Commissione non ho l'impressione che si ritardi di molto le cose, perchè se la Giunta emanerà, come è stato preannunciato, rapidamente il testo del regolamento, lo spostare di un mese non credo che sia quello che provochi degli inconvenienti, mentre invece dà il vantaggio al personale di conoscere con maggiore precisione quelle che potranno essere le condizioni alle quali sarà soggetto.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): A proposito di questi emendamenti, come è stato detto nella nota distribuita ai signori Consiglieri, la Giunta ritiene invece di insistere nel proprio testo. Si può naturalmente cancellare il riferimento all'art. 24 che è stato soppresso, perchè penso che è bensì vero che il regolamento potrà contenere quelle disposizioni di cui è utile avere conoscenza per il personale che deve fare la domanda, ed è bensì vero che il regolamento potrà probabilmente essere emanato rapidamente, ma tuttavia l'esperienza ci dice, a proposito di regolamenti, che,

nonostante la buona volontà, alle volte per una questione o per l'altra — il regolamento va anche registrato — possono nascere dei ritardi notevolissimi. La possibilità per il personale di conoscere le condizioni essenziali ci sarà lo stesso. Per qualche condizione di dettaglio si potrà anche mettersi d'accordo, emanare qualche istruzione, comunicare attraverso gli organi sindacali al personale le condizioni di cui avesse bisogno di avere più chiara e più esatta conoscenza. Allora il meccanismo, il calendario di queste varie operazioni sembra meglio disposto come proposto dalla Giunta. Soprattutto poi la Giunta, più che esu questa questione di calendario, sulla quale pure mantiene il suo punto di vista, prega il Consiglio di riflettere attentamente a quell'altra proposta della Commissione, quella che vorrebbe vedere soppresso il terzo comma dell'articolo. Questa soppressione non si può fare; sarebbe, a giudizio della Giunta, un errore.

Con il terzo comma si stabilisce cioè che «Nella copertura degli organici regionali a tali effetti dovrà essere» — cioè agli effetti di consentire alla Regione che continui ad avvalersi dell'opera del personale comandato che non ha presentato domanda per transitare nei ruoli regionali — «a tali effetti dovrà essere provvisoriamente lasciato libero un numero di posti pari a quello del personale comandato». Immaginate un po' questa situazione. Esce la legge; il personale comandato esita a chiedere il proprio trasferimento nei ruoli regionali; passano questi 4 mesi e l'Amministrazione regionale deve comunque continuare ad avvalersi della sua opera. Ricordiamo che il personale comandato è composto di circa 380 unità. Come farebbe poi quel tale personale ad essere assunto nei ruoli regionali se non rimanesse sospesa nella copertura degli organici, non fosse lasciato libero un numero di posti pari a quello del personale comandato? Non potrebbe più entrare nel ruolo; potremmo avere coperti tutti i ruoli dal personale a chiamata o a concorso, e avere lì 100-200 unità di personale dello Stato, che può avvalersi del 4. comma di questo articolo, cioè entro due anni può chiedere di passare nei ruoli regionali, e nei ruoli regionali non ci sarebbero più posti. D'altronde la copertura degli organici regionali non potrà, la

mancata copertura, il lasciare libero un numero di posti pari a quello del personale comandato non può togliere alla Regione la facoltà di provvedere alla sostituzione, con personale proprio, perchè questa facoltà è espressamente prevista al secondo comma che dice: «L'Amministrazione regionale potrà avvalersi del personale comandato che non abbia ancora optato e chiesto di passare nei ruoli regionali fino a tanto che la Regione non provvederà alla sostituzione con personale proprio».

Quindi, se esaminiamo queste disposizioni nel loro complesso, esse danno all'Amministrazione regionale la possibilità più varia armonicamente. Primo tempo: il personale dello Stato o un determinato numero di personale dello Stato non chiede di passare nei ruoli regionali, l'amministrazione regionale ritiene tuttavia di avvalersi dell'opera di questo personale perchè ne ha necessità e trova l'opportunità, riserva quindi un numero di posti in ruolo uguale al numero del personale dello Stato che non ha ancora optato e può optare entro due anni. Se però la Regione in questo frattempo viene a trovarsi nell'opportunità di coprire qualche posto con personale proprio lo potrà fare, ed in questo caso dovrà dire al personale dello Stato, per il quale c'è la riserva del posto: o tu, personale, chiedi di passare nei ruoli della Regione o noi copriamo questi posti con personale di altra provenienza. Nel qual caso il personale dello Stato sarà naturalmente posto nella necessità di decidersi in quel tale momento. Tutto considerato la Giunta crede che nel metodo così come è prescritto e suggerito e comunque reso possibile dalla disposizione dell'art. 30 la materia trova una migliore sistemazione.

VINANTE (P.S.I.): Per quanto riguarda soprattutto l'emendamento soppressivo della Commissione anch'io sono d'accordo con la Commissione, perchè si verrebbe a togliere la possibilità al personale comandato, che per tanti anni ha dato un contributo notevole al funzionamento della Regione, la possibilità di poter servire ancora la Regione se questo non prende una decisione immediata di passare nei ruoli della Regione. Ora sappiamo che vi è del personale il quale è molto titubante, perchè passando nei ruoli della Regione perderebbe possibilità maggiori di carriera e anche

altre facilitazioni che purtroppo potrebbero creare delle preoccupazioni. Anzi vorrei dire addirittura che anche l'ultima parte del secondo capoverso, che dice «fino a quando la Regione non provvederà alla sua sostituzione», mi pare sia un po' togliere la possibilità dell'ammissione del terzo capoverso. Direi di concedere a questo personale la scelta fino all'esaurimento. Mi pare che le richieste, le rivendicazioni del personale comandato, siano legittime e sia giusto lasciare che questo personale continui a prestare la sua opera senza costringerlo a passare nei ruoli della Regione, per lo meno per quello che abbiamo in servizio. E' logico che successivamente si deve arrivare alla unificazione, alla creazione del ruolo regionale, non lo discuto. Ma però per quelli che già da dieci anni danno la loro attività alla Regione porli nella condizione di dire «o tu chiedi il passaggio o devi andartene», mi pare che è un po' troppo. Quindi, non presenterò un emendamento perchè non so se sarà neanche firmato, non ho avuto occasione di parlare con i colleghi, però penso che addirittura si dovrebbe non solo lasciare il terzo capoverso, ma togliere l'ultima parte anche del secondo capoverso. Con questo si confermerebbe la possibilità a tutto il personale comandato che può continuamente e tranquillamente prestare la sua opera a favore della Regione pur rimanendo nei ruoli dello Stato, diversamente si potrebbero creare delle crisi, delle preoccupazioni nei confronti di questo personale, al quale magari ad un certo momento si potrà dire: «Signore, o tu passi, o te ne vai». E questo non mi pare che sia giusto.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma Dalsass, Brugger, Nicolussi, il quale al secondo comma propone di aggiungere «... fino a quando la Regione non abbia la possibilità di sostituirlo con personale proprio», stralciando l'altra dizione.

SCOTONI (P.C.I.): Giunto a questo punto starei quasi per proporre che anche questo articolo fosse riesaminato insieme al 25 e 25 bis e ter, perchè è un meccanismo molto complicato, almeno per la mia comprensione, quello che si instaura qui; perchè non riesco a capire come la Regione

possa provvedere alla sostituzione di un impiegato quando il posto occupato da questo impiegato deve essere lasciato libero e disponibile, perchè occorre che o promuova o venga messo a concorso il posto. Non si può promuovere se non c'è il posto libero, almeno ad esclusione di quei casi in cui la promozione avviene fuori organico; non si può mettere a concorso per merito o altro un posto che non sia disponibile. Se quel posto è lasciato fuori e non viene considerato ai fini dell'inquadramento e della promozione o altro, come si può coprire? Poi mi pare anche che «venga lasciato libero un numero di posti» sia una dizione imprecisa, perchè non è un «numero di posti», sono *quei* posti. Per esempio l'amministrazione non potrebbe dire che in quel determinato ufficio ci sono 5, 6, 7 impiegati comandati dallo Stato ed allora lascio 7 posti a caso, no, dovrà lasciare quei sette posti che sono coperti, e cioè non un numero di posti, ma quei posti. Inoltre supponiamo questo: c'è un primo segretario comandato, questo può rimanere qui alcuni anni, perchè non è che duri solo per due anni, il comandante in base all'art. 30, come è previsto, potrebbe rimanere qui anche 20 anni, solo che, trascorsi 5 anni, non può più passare nei ruoli regionali; intanto lo Stato lo promuoverà, ed allora da primo segretario diventa segretario principale; e se i posti di segretario principale sono già coperti, che cosa si fa? Si lascia disponibile il posto di primo segretario e lui non è più primo segretario? Credo che bisognerebbe organizzare meglio. Fra il resto l'emendamento, ed almeno io avevo accettato inizialmente il testo della commissione perchè ero caduto in un equivoco, ritenendo che la facoltà di rimanere qui senza passare avesse il termine dei due anni, ed in questo caso praticamente i due anni sarebbero passati, perchè 4 mesi per fare la domanda, poi l'inquadramento, poi l'indizione dei concorsi interni per i direttamente assunti, il lavoro della commissione per giudicare, l'approvazione di questi decreti, il conferimento dei posti, se non passavano i due anni ci si avvicinava di molto e allora la differenza era di qualche mese! Mi pareva che per qualche mese non valesse la pena di inserire questa complicazione, ma oggi che mi accorgo che la permanenza è a tempo indetermi-

nato, noto questa discrepanza. Non so se qualche altro ha di questi dubbi sulla funzionalità, perchè sono d'accordo su quello che si vuole ottenere, non credo che l'articolo come tale lo faccia ottenere agevolmente, proporrei perciò eventualmente di riesaminare un po' in commissione la cosa, forse la Giunta ha tempo di riguardarselo.

PRESIDENTE: E' una proposta formale, cons. Scotoni?

SCOTONI (P.C.I.): Attendo.

PRESIDENTE: O è una raccomandazione? Perchè altrimenti devo metterla in votazione.

SCOTONI (P.C.I.): Sentiamo che cosa dice il Presidente della commissione, se pensa che sia bene e come.

VINANTE (P.S.I.): Se lasciamo a tempo indeterminato i posti disponibili ai comandati e questi hanno delle promozioni, sorge la preoccupazione che bisogna vedere come vengono trattati costoro qualora dovessero avere promozioni in campo nazionale e non ci siano i posti disponibili nell'organico. Penso che bisognerebbe riconoscere a questi il trattamento economico che hanno dallo Stato però la proposta di Scotoni di rimettere alla commissione per riesaminare più approfonditamente, vedere se possibile trovare una soluzione equitativa e che garantisca al personale la tranquillità che loro si aspettano, penso che sia utile. E quindi appoggio la proposta di Scotoni di rimettere l'articolo in commissione.

DALSASS (S.V.P.): Senza che si addivenga ad una votazione adesso, farei la proposta di sospendere la seduta, di modo che la commissione abbia la possibilità di dedicarsi anche all'esame degli altri articoli che rimangono ancora.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Se volete per questo articolo, ma per gli altri andiamo avanti!

PRESIDENTE: Allora la proposta di sospensione del rinvio della discussione a martedì alle 9.30 non la metto in discussione, perchè è una proposta di sospensione che va votata. Ci sono ancora 40 minuti di lavoro, resta implicito che non si discute, caso mai si passa avanti ad altri articoli.

Chi è d'accordo per la sospensione? La proposta è respinta con 13 voti favorevoli e 13 contrari.

Passiamo all'articolo 31.

ART. 31

Il personale attualmente in servizio presso la Regione, che possieda una laurea o equipollente titolo di studio conseguito all'estero e svolga funzioni della carriera direttiva sarà inquadrato nella qualifica iniziale di tale carriera, purchè ottenga il riconoscimento del suo titolo di studio da parte di un istituto italiano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato prima dell'inquadramento sarà valutato per intero.

La commissione propone al primo comma la sostituzione della frase «della carriera direttiva sarà inquadrato nella qualifica iniziale di tale carriera» con l'altra «della carriera direttiva sarà inquadrato in tale carriera, purchè : . . ».

Pongo ai voti l'emendamento della commissione: maggioranza favorevole, 1 astenuto. Chi chiede la parola sull'articolo?

SCOTONI (P.C.I.): Volevo segnalare che qui c'è una dizione non conforme a quella usata negli altri articoli, dove si dice «potrà essere inquadrato», qui si dice «sarà inquadrato», e non mi so rendere ragione. Perchè comprendo che a chi non ha il titolo di studio gli venga dato tutto il tempo per poterlo procurare, ma che chi lo avesse possa essere inquadrato se supera un certo concorso e chi non lo ha ricevuto abbia anche il premio di essere inquadrato comunque sia, mi pare eccessivo. Inoltre mi pare che bisognerebbe anche stabilire che cosa avviene per questo personale se non lo ottiene entro sei mesi, perchè credo che bisogna vedere anche quella possibilità lì. Siccome fra il resto altre disposizioni stabiliscono che uno che fosse stato inquadrato nella carriera di concetto ma che tuttavia svolgeva mansioni della carriera direttiva, qualora abbia il titolo, possa diventare della carriera direttiva, se quello lì ad un certo punto il titolo gli viene a mancare, resta nella carriera di concetto?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Volevo

tranquillizzare Scotoni e dire che nella situazione attuale abbiamo un solo caso, quindi questi dubbi sono, di fatto, superati. Per quanto riguarda la formulazione quel «sarà inquadrato», non è che sia disgiunto dai criteri di cui all'art. 25, si dice in sede transitoria per questo personale, purchè naturalmente esistano tutte le altre condizioni, compresa quella del giudizio che deve fare la commissione, se non ha il titolo di studio sarà inquadrato nella carriera, purchè ecc. Non abbiamo inteso creare una diversa disciplina, abbiamo inteso risolvere la situazione del personale che non ha questo titolo di studio, intanto lo si inquadra e poi gli si dà il tempo di sei mesi.

SCOTONI (P.C.I.): Ma a Roma non sanno che ce n'è uno solo!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Comunque la cosa è qui superata.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 31: unanimità.

ART. 32

Nelle prime promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli regionali saranno preferiti, a parità di condizioni coloro che abbiano vinto uno concorso per esami a posti della medesima carriera in ruoli statali.

La commissione propone la soppressione dell'intero art. 32.

La Giunta insiste per mantenere il testo.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Vedete, appunto la Giunta è coerente a quella valutazione che ha già dovuto fare di non poter creare assolutamente un'equiparazione totale fra il personale comandato ed il personale chiamato. Ed avendo dovuto constatare che per circostanze e per situazioni giuridiche che sono al di fuori di quanto la Giunta abbia fatto in passato e che sono legate alla disciplina del rapporto giuridico così come il personale comandato lo ha presso lo Stato, con riguardo al fatto che queste condizioni realmente si risolvono in un trattamento molto più agevolato per il personale a chiamata, la Giunta ritiene di dovere almeno in questa situazione considerare il personale comandato e dare un titolo di preferenza,

che sembra assolutamente equo. Perciò la Giunta mantiene il suo articolo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'art 32: respinto a maggioranza. Resta il testo della Giunta. Pongo ai voti l'art. 32: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

ART. 33

Gli impiegati non di ruolo della Regione che non siano stati ammessi al concorso per titoli, di cui al precedente art. 25, o che non vi abbiano partecipato, vengono dimessi dal servizio, con diritto all'indennità prevista dalla legge.

La commissione propone la sostituzione dell'ultima parte dell'articolo con la seguente dizione: «... precedente art. 25, che non vi abbiano partecipato, o che comunque non siano stati dichiarati idonei, vengono dimessi dal servizio, con diritto all'indennità prevista dalla legge». Pongo ai voti l'emendamento della commissione: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 33 emendato: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 34

Nell'inquadramento previsto dalle norme transitorie della presente legge, potrà prescindere dal titolo di studio specifico richiesto per la immissione nei ruoli regionali.

La Commissione propone la sostituzione dell'intero testo come segue:

Nell'inquadramento nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva previsto dalle norme transitorie della presente legge, potrà prescindere dal titolo di studio richiesto per la immissione nei ruoli regionali, purchè il personale interessato sia comunque in possesso del diploma di laurea.

La Giunta accoglie il nuovo testo della Commissione proponendo di aggiungere, dopo le parole « della carriera direttiva » le parole « e della carriera di concetto », e dopo le parole « diploma di laurea » le parole « rispettivamente del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Quando abbiamo di-

scusso in Commissione questo articolo c'è stata una certa perplessità o incertezza o misintelligenza iniziale che poi ci è stata chiarita con la precisazione che si tratta di alcuni casi specifici e concreti di laureati in lettere per esempio, direttamente assunti e che o dovrebbero essere licenziati per non avere il titolo di studio specifico o hanno bisogno di questa norma. Non c'è stato fatto alcun caso per quanto riguarda gli impiegati della carriera di concetto. Quindi penso di non aver fatto illazioni fuori posto supponendo che di questi casi non ce ne fossero un mese e mezzo fa. Adesso la Giunta li ha scoperti, se ne è accorta adesso o li ha creati dopo di allora? E in questo caso di quali titoli di studio non specifico si tratta?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Vede, Raffaelli, se mi consente di ricordare quello che ho detto, non so se ieri o quando è stato, questa legge la conosceremo esattamente dopo un discreto periodo di applicazione. Ogni volta che ci torniamo sopra in seduta saltano fuori aspetti che nei precedenti esami non si erano visti, perchè la situazione del personale nostro è delle più varie che si possa immaginare: personale comandato, personale a chiamata, di ruolo o non di ruolo, dello Stato, di enti locali e così via, personale contrattuale. Ora, ci è risultato in sede di riesame di questa norma, decidendo di accettare appunto il testo così come è proposto dalla commissione, che avevamo anche nel personale della carriera di concetto alcuni maestri, o alcune persone dotate del titolo dell'abilitazione magistrale che è un titolo che non è considerato per quelli della categoria C) normalmente, e allora, in questa specie di indulgenza plenaria che si dà *pro praeterito*, abbiamo creduto giusto di inserire anche la facoltà di prescindere dal titolo di studio specifico non solo per la carriera direttiva, ma anche per la carriera di concetto, e aggiungere in conseguenza quell'emendamento aggiuntivo: « rispettivamente del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado »; i titoli a cui si fa riferimento sono i titoli di abilitazione magistrale.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento della Giunta al testo della Commissione: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

Pongo ai voti il testo della Commissione emendato: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

ART. 35

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale. Il personale predetto è alle dipendenze del Presidente del Consiglio medesimo.

La Commissione propone: « Le norme contenute nella presente legge non si applicano al personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale. Il personale... ecc. ».

Sarebbe meglio stralciare l'art. 35 perchè si fa una normazione parziale dicendo che il personale è alle dipendenze del Presidente del Consiglio. C'è una proposta mandata da me circa questa materia, mentre dicendo solo che questo personale è alle dipendenze del Presidente del Consiglio Regionale non si dice nulla, si inserisce una norma. E' meglio lasciare non disciplinata la materia.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta non ha alcuna difficoltà ad accogliere la proposta del Presidente del Consiglio, si può anche stralciare l'articolo.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione la proposta di stralcio dell'art. 35: approvata all'unanimità.

ART. 36

Al personale femminile coniugato assunto dalla Regione, che alla data di entrata in vigore della presente legge, intenda dimettersi dal servizio, sarà corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio per ogni anno di servizio, aumentata da una somma corrispondente ad una ulteriore mezza mensilità di stipendio per ogni anno di servizio.

Le domande relative — a pena di decadenza — dovranno essere presentate all'Amministrazione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

La Commissione propone la sostituzione del primo comma come segue:

Al personale femminile coniugato che alla data di entrata in vigore della presente legge intenda di-

mettersi dal servizio, sarà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dall'art. 5 della Legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Il secondo comma verrebbe ad essere: « Le domande relative dovranno essere presentate alla Amministrazione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Il testo della Commissione è accolto dalla Giunta. Pongo ai voti il testo della Commissione: unanimità.

CAPO II

Disposizioni finali

ART. 37

I provvedimenti amministrativi per l'attuazione della presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Pongo ai voti l'art. 37: unanimità.

ART. 38

Per tutto quanto non contemplato nelle leggi speciali per il personale addetto ai Libri Fondiari e per quello permanente addetto al Servizio Antincendi, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge.

La Commissione propone di aggiungere altri due commi al primo, proposto dalla Giunta, del seguente tenore:

Al personale contemplato nel presente articolo, in servizio presso Uffici situati in provincia di Bolzano, viene comunque estesa l'indennità di bilinguità prevista dall'art. 20.

Ai fini dell'accertamento del grado di conoscenza della lingua tedesca, rimangono valide le norme previste nelle rispettive leggi speciali.

Questo emendamento non si può votare perchè è sospeso l'art. 20, resta quindi proponibile solo il primo comma dell'art. 38.

PARIS (P.S.D.I.): Nel servizio antincendi non c'è quella clausola che deriva dalla legge nazionale, per cui possono rimanere in servizio per sei mesi ancora dopo compiuti i limiti di età?

BENEDIKTER (Assessore affari generali -

S.V.P.): Non esiste questa legge!

PARIS (P.S.D.I.): Ma non esiste una legge o esiste una disposizione o una circolare ministeriale, perchè esiste, perchè non importa che sia previsto da una legge o da uno scritto su carta da formaggio! Mi interessa se gli addetti al servizio antincendi possono godere di questa facilitazione. Se hanno la possibilità, chi ha interesse la gode. Ora, è applicata qui da noi o no?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La legge dice esattamente il contrario, cioè la legge non prevede questa proroga di sei mesi. La Corte dei Conti ci ha fatto sapere che non registerebbe ulteriori provvedimenti, in quanto, applicando la legge com'è, non si possono dare queste proroghe. Prova ne è anche che in sede statale era stato presentato un disegno di legge che voleva introdurre questa proroga, e questo disegno di legge è poi decaduto in seguito al decorso della legislatura.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? L'on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo ancora all'Assessore se in sede nazionale godono di questa facilitazione o no. Se la godono perchè non è estesa anche qui? E' inutile che mi dica che la legge nazionale

dice il contrario, perchè non lo prevede. Se non lo prevede non dice il contrario, e per il fatto che è decaduto un disegno di legge decade tutto! C'è o non c'è? Questo mi dica l'Assessore!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è evidentemente la *sedes materiae* per trattare sull'argomento, e sulla stessa domanda è stato risposto in sede di discussione sul bilancio, se lei ricorda, ampiamente risposto, illustrando anche i motivi per cui siamo venuti nella determinazione di non concedere più in via generale questa proroga, ma solo in via eccezionale.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 38: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

ART. 39

« *Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge* ».

E' posto ai voti l'art. 39: unanimità.

Ora c'è quell'articolo di approvazione delle tabelle.

VINANTE (P.S.I.): Ma se ci hanno promesso le tabelle, c'è una variazione!

PRESIDENTE: Il Consiglio è rinviato a martedì alle ore 9,30.

(ore 13,40)